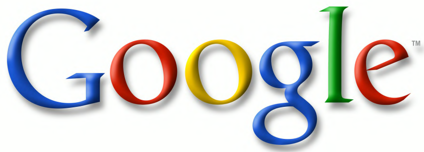
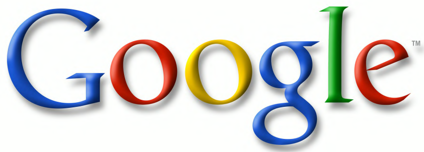

Google



Omaggio dell'autore

Dott. PROSPERO FEDOZZI

LE COLONIE STRANIERE

E LE ASSOCIAZIONI A CUI ESSE DANNO ORIGINE

(Estratto dall'Archivio giuridico vol. LV, Fasc. 3).

BOLOGNA
TIPOGRAFIA ALFONSO GARAGNANI E FIGLI
GIÀ FAVA E GARAGNANI
1895





Dott. PROSPERO FEDOZZI

LE COLONIE STRANIERE

E LE ASSOCIAZIONI A CUI ESSE DANNO ORIGINE

(Estratto dall'Archivio giuridico vol. LV, Fasc. 3).

BOLOGNA
TIPOGRAFIA ALFONSO GARAGNANI E FIGLI
GIÀ FAVA E GARAGNANI
1895

5/25/22

LE COLONIE STRANIERE
E LE ASSOCIAZIONI A CUI ESSE DANNO ORIGINE

Nello studio della condizione giuridica degli stranieri è un punto molto trascurato quello della condizione delle collettività, a cui gli stranieri stessi danno luogo. Se nel diritto interno degli Stati gli enti collettivi mancano di una completa legislazione e si reggono in gran parte con norme tradizionali ispirate a concetti giuridici degni d'altri tempi, nel diritto internazionale privato oltre la deficienza di precetti legislativi, che è più o meno comune a tutte le materie riguardanti tale diritto, si lamenta anche la scarsità e l'incertezza di una base scientifica. Fino a che non sorsero le famose cause Duplessis-Bellière e Zappa erano quasi inesplorate le questioni interessantissime dei diritti delle persone giuridiche e degli Stati stranieri, e se ora in tre anni la produzione scientifica sull'argomento è stata copiosa, troppi sono ancora i punti rimasti oscuri per giudicare esaurito lo studio sulle collettività straniere. V'ha fra queste per esempio tutta una categoria composta di quelle libere associazioni, che sorgono fra i cittadini di uno Stato all'estero, che non ha mai avuto l'onore di una illustrazione, quantunque esse abbiano uno sviluppo singolarissimo e vi siano le maggiori incertezze sui loro diritti e sulle leggi che debbono regolarli. E pure, nota giustamente il Pillet (1), non vi deve essere alcuna fra le manifestazioni internazionali delle attività particolari, che stia fuori del dominio del diritto e per conseguenza di quello della legge; bisogna che la legge loro sia applicabile, le diriga, le

(1) *Journal de droit intern. privé.* 1894, p. 417. **Pillet,** *Le droit international privé. Essai d'un système général de solution des conflits de lois.*

contenga, adempia di fronte a loro lo stesso ufficio, che essa adempie per solito nelle relazioni puramente nazionali. Più compiutamente questo oggetto sarà raggiunto e più la società internazionale guadagnerà in stabilità, sicurezza, utilità per coloro che ne fanno parte.

Io non ho la presunzione di colmare la lacuna: questi brevi cenni sono unicamente intesi a mostrare, più che altro con alcuni dati di fatto, quanto l'argomento sia interessante e come sia ben degno dello studio accurato e profondo dei giuristi, i quali devono preparare i fondamenti, su cui edificheranno l'opera loro i legislatori e i diplomatici, opera che altrimenti invano potrebbe invocarsi. Se a far rilevare quest'importanza non valessero le mie pagine, una sola osservazione sarebbe, mi pare, sufficiente. A chiunque sia avvezzo a considerare quale ufficio attivo abbiano gl'interessi sociali nello sviluppo delle relazioni internazionali, non può sfuggire l'interesse grandissimo che ha in diritto internazionale non meno che in sociologia il fenomeno dell'emigrazione. Senza soffermarci sugli spostamenti, che questo produce nella composizione biologica delle razze e nell'equilibrio economico delle società e che si verificano pure in varia misura a seconda del vario movimento ed organismo delle colonie d'emigranti, rileviamo soltanto l'evidente correlazione, che esiste fra l'emigrazione e il fenomeno della criminalità e della moralità in genere. Ora per un paese, che ha come il nostro un'emigrazione temporanea composta di bande disgregate e in gran parte di elementi impuri, l'organizzazione degli emigranti rappresenta un correttivo di quei due malefici coefficienti di criminalità; infatti l'associazione, per il suo stesso concetto di cooperazione eminentemente moralizzatore, prepara la rigenerazione dei traviati e compensa almeno in parte la mancanza di una famiglia, la quale portando l'abitudine della taverna conduce fatalmente al delitto. L'opera del sociologo finisce, là dove comincia l'opera del giurista; se al primo spetta studiare le cause dei fenomeni umani e suggerire i rimedi dei mali, solo il secondo può analizzare i rapporti giuridici e formulare delle concrete riforme legislative. Di qui l'interesse che riesce a destare il nostro argomento.

I.

1. Dai ricordi della passata grandezza, quando il nostro nome risonava glorioso in Oriente e la *Grande Italia*, in cui la mancanza d'unità era compensata dalla giovanile energia, occupava nel mondo politico e coloniale quel posto, nel quale poi fu sostituita dalla *Grande Brettagna*, da quei ricordi cari ad un popolo, che al passato chiede l'oblio delle tristi ore presenti, deriva nella nostra lingua la parola *colonia* nel significato di una massa di stranieri stabiliti in un dato territorio. Le nostre repubbliche marinare, anche quando non giunsero ad acquistare un vero impero coloniale come la Serenissima di Venezia, avevano negli Scali del Levante dei grandi stabilimenti commerciali, che formavano quasi altrettante piccole repubbliche: il console ne era il capo e tutti i mercanti adunandosi sotto la sua presidenza deliberavano degli affari comuni, decidevano le questioni private, ordinavano le spese necessarie, provvedevano alla difesa del luogo. Nelle posizioni commerciali più importanti esse possedevano dei quartieri propri, come Pera e Galata a Costantinopoli e Caffa in Crimea, che si amministravano esattamente come città della madre patria in una perfetta estraterritorialità. Questo diritto di quartiere fu nel medio-evo il presidio più valido alla sicurezza dei commerci internazionali; uno degli elementi essenziali n'era costituito dagli *scali*, cioè punti di sbarco, che mettevano la colonia in diretta comunicazione coi bastimenti mercantili che venivano ad ancorarsi (1).

Non sarebbe però un concetto esatto il voler far derivare questi immensi privilegi, che godevano i cittadini delle nostre repubbliche medioevali, esclusivamente dalla loro invadente attività e dal timore, che sapevano incutere della loro potenza al debole governo del sultano. In un tempo in cui lo Stato non aveva ancora nozione chiara della sua sovranità e della sua missione politica e sociale, queste condizioni, quantunque entro limiti più ristretti, si verificavano più o meno dovunque; e nel Baltico se ne trovano esempî non meno che nel Mediterraneo. Erano in fondo un prodotto dello spirito corporativo dominante nel medio evo; se le corporazioni nazionali avevano proprio fôro e giurisdizione e reggimento autonomo, non doveva sembrare strano che gli stessi pri-

(1) V. **Nys**, *Les origines du droit international*, p. 283.

vilegi fossero accordati alle corporazioni straniere, le quali ne avevano tanto più bisogno in quanto che lo scarso progresso della civiltà rendeva necessarie delle serie garanzie per la sicurezza degli stranieri commercianti. Venezia, che pure sentiva così potentemente la sua sovranità, non solo era cortese ed ospitale cogli stranieri, ma concedeva loro dei privilegi, che hanno alcuni punti di contatto con quelli che godevano nel Levante i suoi cittadini. Gli stranieri che nella città delle lagune avevano fattorie o *fondachi* propri, si reggevano negli ordinamenti interni con loro leggi, possedevano luoghi dove adunavansi sotto l' invocazione del santo patrono della città loro e spesso avevano un cimitero o almeno sepolture proprie. La repubblica concedeva questi privilegi agli stranieri per mezzo di trattati detti *condotte*, che duravano un dato tempo e finito questo o si rinnovavano o se ne mutavano le condizioni. Nè in ciò la repubblica mancava di quel fine tatto politico, che ebbe poi a renderla così gloriosa: ospite liberale di queste colonie di stranieri, che erano quasi sempre dei profughi dalle persecuzioni dei Maomettani oppure esiliati dagli odî di parte delle altre repubbliche Italiane, essa all'estero cominciò ad acquistare quella fama di saggezza e di potenza, che la collocò fra i primi Stati d' Europa ed all' interno accrebbe da un lato la sua ricchezza industriale e commerciale e dall' altro la cultura e il sentimento artistico del suo popolo. Dalla Grecia e da Costantinopoli affluivano alle lagune i migliori fra i Greci, che particolarmente dopo la caduta dell' impero orientale portarono con sè i tesori della scienza greca, sottratti alla distruzione, dando così la prima spinta al rinascimento umanistico, e contribuirono alla formazione di quel maestoso stile romano-bizantino, che è la gloria artistica di Venezia. Le *Scuole*, che avevano talora per sede dei gioielli architettonici, che ancora ci rimangono, erano la suprema ed inappellabile autorità della colonia straniera, che aveva giurisdizione e facoltà di disporre di qualunque suo bene, avendo sopra tutto di mira le opere di beneficenza a pro dei connazionali (1).

Ma la repubblica, che doveva dare prima l'esempio delle leggi limitative della manomorta, e che d' altronde aveva piena coscienza dei doveri e dei diritti della propria sovranità, non poteva completamente disinteressarsi di queste forti colonie di stranieri sta-

(1) Le Scuole dei Veneziani erano invece corporazioni a scopo di beneficenza e di culto, onde la distinzione fra *scuole di nazione* e *scuole di devozione*.

bilite nel suo territorio e rimanere inerte di fronte all' illimitato accrescersi della loro proprietà immobiliare: e specialmente riguardo alla colonia greca orientale, che fu la più importante e intorno alla quale ci rimangono delle notizie più esatte e complete (1), noi possiamo apprezzare la politica sapiente della Serenissima, che seppe conciliare il rispetto all' autorità territoriale colla libertà e prosperità meravigliose della colonia.

I Greci, già numerosi nelle lagune sia per i commerci sia per il servizio delle galee e della cavalleria leggera *(stratioti)*, a cui li adibiva la repubblica, aumentati dopo la caduta dell' impero di Costantinopoli, il 28 novembre 1498 ottennero dal Consiglio dei X la grazia d' istituire anch' essi sull' esempio delle altre nazioni una *scuola*, ch' essi dedicarono a S. Nicolò e il cui scopo primo fu la beneficenza dei connazionali poveri. Il Consiglio vi appose la sola condizione che il numero dei confratelli maschi (il numero delle donne poteva essere illimitato) non oltrepassasse i 250. La Scuola (2), congregata ogni 3 anni col nome di *Capitolo generale*, eleggeva a maggioranza un corpo di 60 denominato *Capitolo dei Quaranta e Giunta*, il quale aveva la facoltà di eleggere e rimuovere a suo beneplacito i cappellani e tutti gli altri salariati (tranne gli arcivescovi, che erano eletti dal *Capitolo generale*), deliberare e far leggi, ordini e cariche sopra qualunque cosa appartenga al culto, alla educazione, alla beneficenza, al buon ordine. Il potere esecutivo era affidato alla *Banca* composta di un castaldo (o guardiano), di un vicario e di uno scrivano: v' erano poi 4 procuratori destinati alla fabbrica della Chiesa e 12 decani. Lo stesso potere fu poi (1563) affidato a un Capitolo particolare composto di 40 o di 60 persone. L' alta vigilanza già prima affidata al Consiglio dei X fu poi trasferita nel 1534 nei Provveditori di comune.

Dopo le perdite fatte in Oriente dalla Repubblica, la nazione Greca era rappresentata in Venezia da 4000 individui e in seguito pare anche da un numero maggiore. Cosa degna di nota e che mostra quanto fosse radicato nell' animo dei Greci — in modo da portarlo persino fuori della patria — quel particolarismo politico, che fin dai tempi più antichi fu la causa prima della loro rovina, si è

(1) **G. Veludo,** *Cenni sulla colonia greca orientale* (in *Venezia e le sue lagune*, v. I, app. V, p. 78-100).

(2) **Veludo,** loc. cit., p. 80 e 81.

che nel 1625 per sedare le discordie dei vari gruppi di Greci, ciascuno dei quali avrebbe voluto, che la rappresentanza della propria città o provincia fosse stata prevalente nel capitolo particolare, fu deliberato che questo fosse composto di 9 confratelli per ogni nazione. Eppure la colonia greca di Venezia ha il vanto, sempre per lo stesso autore (p. 100) e forse a ragione, di aver gettato i primi semi generatori della moderna civiltà e indipendenza ellenica!

Il 14 ottobre 1511 la colonia chiese ed ottenne dal consiglio dei X la grazia di acquistare un terreno per fabbricare una chiesa e nel 3 giugno 1514 ottenne anche un breve di Leone X con cui veniva permessa l'erezione della chiesa con campanile e cimitero, a libero esercizio del proprio culto. Sul terreno acquistato per 2168 ducati nel 1527 costruirono una chiesa dedicata a S. Giorgio, previa approvazione del Consiglio dei X e lo sborso, fatto — dice lo storico (1) — *spontaneamente*, di 500 ducati alla repubblica, la quale in cambio investì la colonia del giuspatronato laico del tempio e di tutti i beni mobili ed immobili da lei acquistati e da acquistarsi in futuro, nonchè a lei spettanti per antico diritto di successione. Quella fu però soltanto una chiesa provvisoria; quasi mezzo secolo dopo, cioè nel 1573, fu compiuta con una spesa di 15 mila ducati, raccolti fra i connazionali, quella chiesa che forma anche oggi l'ammirazione dei visitatori. Da allora la colonia ebbe un proprio arcivescovo per la traslazione, a cui non fu estranea la diplomazia della repubblica, del vescovado orientale da Filadelfia a Venezia. Per mezzo del suo Bailo il Senato procacciava al vescovo le bolle dalla chiesa orientale e per mantenerne il decoro lo dotava spesso di 180 zecchini l'anno, oppure gli dava in benefizio delle abbazie e delle chiese greche di suo patronato. Da questi accenni si può facilmente dedurre, che la repubblica, se non nominava direttamente i vescovi greci, aveva però molta parte nella loro elezione, interessando senza dubbio alla sua politica il tenersi legato l'uomo, che doveva godere di una grande autorità negli affari della colonia; in ogni modo par certo che ne approvasse la nomina, perchè il Veludo dice, che l'ultimo vescovo Greco in Ve-

(1) Per saper talora leggere fra le righe dell'importante monografia del Veludo, non è inutile sapere, che questi — uomo certamente dotto e prefetto della Biblioteca Marciana — era un Greco e dei più influenti della colonia di Venezia.

nezia fu Gerosimo Zigura, la cui elezione fu approvata dal Consiglio dei X il 26 settembre 1795, quantunque poi per le vicende dei tempi non succedesse l'ordinazione.

Del resto l'opera della repubblica più o meno palese e più o meno vigorosa si faceva sentire in tutte le estrinsecazioni collettive della colonia. Istituita una *scuola della nazione* nel 1593 i maestri insegnanti, oltre a quanto somministrava loro la Chiesa, riscuotevano dai Camerlenghi del comune (specie di cassieri dello Stato) 150 ducati l'anno. Nella fondazione di un monastero, dove si educavano le donzelle greche, non si sa qual parte abbia avuto il governo; ma questo mostrò certo tutta l'autorità e la sua alta azione tutoria riguardo al lascito di 171, 716 ducati fatto a scopo di beneficenza da un benemerito Greco, il Flangini: l'opera principale che si compì con questa somma fu un collegio, a cui affluivano i giovani Greci per poi passare all'università di Padova, e che un decreto del Senato autorizzò assoggettandolo ai Riformatori dello Studio di Padova.

In complesso la sapiente politica di Venezia fece sì che alla colonia greca sembrasse di essere autonoma piuttosto che vera autonomia essa godesse di fatto; essa non solo sottoponeva alla sua vigilanza e alla sua approvazione tutti gli atti della vita civile, particolarmente riguardo alla proprietà immobiliare, della colonia, ma da alcuni indizi è facile il supporre, che esercitasse indirettamente un'azione anche nel reggimento interno, cercando di porre a capo degli uomini a lei ben accetti, e ne abbiamo visto un esempio nella nomina dell'arcivescovo. Anche in ciò la politica della Serenissima seguiva le sue tradizioni, raggiungendo così il doppio scopo di soddisfare l'orgoglio e l'amore d'indipendenza dei Greci, e di vigilare oculatamente, per quanto spesso occultamente, su di una massa compatta e bene ordinata di stranieri, molti dei quali servivano nella sua armata e nelle sue milizie. L'interesse politico scemava, quando la colonia era poco numerosa e per uomini e per mezzi economici poco potente: così gli Armeni che ebbero ed hanno tuttora un proprio vescovo ed un'isola propria nella laguna, meta continua dei visitatori per i tesori della chiesa e della biblioteca e per la celebre stamperia, con cui per la ricchezza dei caratteri può rivaleggiare solo la stamperia di *Propaganda Fide*, gli Armeni, che meno interessavano il commercio e la vita pubblica di Venezia, conservarono sempre una maggiore e quasi si può dire

assoluta autonomia, che hanno conservata anche ora e della quale essi ringraziano i governi passati e il presente senza intendere per altro di dipartirsene,

Abbiamo scelti questi esempi della repubblica di Venezia, perchè dal confronto fra le colonie straniere in Italia e quelle italiane all' estero e particolarmente in Levante si scorge facilmente la differenza, che esisteva anche nei tempi antichi fra le collettività straniere residenti nei paesi d' Oriente e quelle dei paesi occidentali. Certo anche in questi le condizioni legislative e sociali inducevano le nostre signorie ad ammettere le colonie straniere sotto forma di grandi stabilimenti commerciali e di potenti corporazioni, che godevano anche di una certa giurisdizione: in tempi, in cui l' individualità del cittadino, per l' idea ancora infantile che si aveva dello Stato, trovava il completamento della propria esistenza giuridica nella corporazione, e questa rappresentava per lo Stato un *ente individuo* anche di fronte al diritto penale, era troppo naturale che in una corporazione si riunissero tutti gli stranieri abitanti in una città, data la precarietà della loro condizione e la nessuna garanzia dei loro diritti. Senonchè mentre gli Stati potentemente organizzati, pur accettando per interesse e cortesia internazionale forti colonie straniere, non si disinteressavano completamente della loro esistenza, il debole impero orientale ammetteva nel suo territorio una completa estraterritorialità dei gruppi di stranieri sino al punto di concedere il privilegio di quartiere, per cui i nostri padri Genovesi, Veneziani, Amalfitani, Pisani vivevano in Oriente così socialmente e politicamente organizzati come nelle loro patrie rispettive. E questa differenza spiega anche in parte come più facilmente gli Stati occidentali si liberassero del privilegio giurisdizionale degli stranieri, mentre a scuoterne il giogo furono impotenti gli Stati orientali, perchè (senza contare le altre ragioni) in essi il privilegio era troppo profondamente radicato e formava quasi parte essenziale dell' esistenza nel territorio degli stranieri.

2. Nello Stato moderno gli stranieri sono in una condizione infinitamente superiore a quella in cui erano nell' antichità e nel medio-evo; essi però ora hanno dei *diritti* e non dei *privilegi* e se individualmente hanno bene spesso la prerogativa del cittadino, sono soggetti alla sovranità territoriale in quanto si riferisce al diritto pubblico e collettivamente non hanno mai quell' organizzazione sociale e politica, che ora si considererebbe come un' offesa alla

sovranità territoriale (1). Ecco quindi che le attuali colonie di stranieri abitanti in una data città non hanno e non possono avere che il nome di comune colle colonie delle nostre repubbliche medievali.

Anche nei paesi di capitolazioni non si trova oggidì la colonia organizzata come in antico: l'estraterritorialità comprende bensì la giurisdizione, ma non una costituzione politica per quanto embrionale. Però nell'estremo oriente le profondamente diverse condizioni sociali hanno fatto vivamente sentire agli Occidentali il bisogno di avere una organizzazione propria; di qui le « così dette concessioni agli stranieri nella Cina, per le quali gl'Inglesi (1846 e 1861), gli Americani (1849) e i Francesi (1849 e 1869) hanno ottenuto nei porti aperti alle loro operazioni, come Shangai, dei terreni ove risiedervi come locatari perpetui, da cui pagano all'impero l'imposta fondiaria. Vi formano però come un municipio autonomo, con un consiglio municipale eletto dai contribuenti, per provvedere, sotto la direzione dei consoli, alle strade, alla polizia, alle comodità civili e commerciali richieste dalle abitudini occidentali, e, s'intende,- per imporre le tasse occorrenti ai detti servigi locali e comuni. Noi Italiani non abbiamo concessioni speciali di

(1) Adesso l'esercizio del culto ebraico stabilisce fra quelli che lo professano e gli altri cittadini dello Stato una differenza di religione e non una differenza di nazionalità. Ma questa condizione degli Ebrei data da un'epoca relativamente recente: prima della Rivoluzione Francese essi si reggevano in tutto secondo il loro diritto nazionale rappresentato dalla legge mosaica. Essendo gli Ebrei considerati come stranieri (*Haebraei*, dice l'Ansaldo, *potius sunt incolae quam cives*) ed avendo leggi proprie e proprio quartiere nella città dove abitavano, si può ravvisare dell'analogia esistente a quei tempi fra le colonie straniere e le comunità israelitiche. A Venezia anche gli Ebrei avevano le condotte, che duravano 5 o 10 anni, ma che si rinnovavano quasi sempre. Questa condizione di cose durò fino quasi ai nostri giorni (mentre ben presto gli Stati occidentali si liberarono del privilegio giurisdizionale concesso agli stranieri) molto più che per ragioni etniche, per il vecchio pregiudizio religioso, per cui lo Stato riteneva gli Ebrei indegni di essere governati dalle sue leggi. Non dissimile è la ragione principale per cui le capitolazioni rimasero in Oriente, quando l'Occidente se n'era già liberato; i seguaci di Maometto avrebbero creduto di contaminarsi col sottoporre alla loro giurisdizione gl'infedeli (cristiani). Solo negli ultimi tempi gli abusi degli Europei han fatto aprire gli occhi alla Porta; ma ora ogni speranza di liberazione le è tolta dalla tenacia con cui gli Stati europei si aggrappano ai loro privilegi.

questa fatta nella Cina, quindi nessun diritto preciso in proposito (1) ».

Nel Giappone, che da una civiltà vertiginosamente rapida (pare più imposta dai governanti che immedesimata nel popolo e quindi di problematica durata) trae ora argomento per iscuotere il giogo delle capitotazioni, non si è riusciti ad ottenere un diritto di quartiere come in Cina; tuttavia nella convenzione 28 ottobre 1867 conchiusa mediante scambio di dichiarazioni fra il governo Giapponese e i governi Inglese, Americano, Francese, Olandese e Germanico, ai quali poi si unì anche l'Italiano, il Giappone « ha consentito, che nello stabilimento degli stranieri a Yokohama si formasse un Ufficio territoriale di polizia *(Land and police Office)*, confidato a un direttore straniero, subordinato al governatore di Kanagawa. Il detto direttore, essendo sotto la sorveglianza di esso governatore, è incaricato di quei servigi di polizia, di fognatura, d'illuminazione richiesti dagli stranieri; riceve le loro lagnanze in proposito verso il governo e nel nome del governatore chiama in giudizio davanti alla propria autorità gli stranieri colpevoli di offese all'ordine pubblico; dirige gli agenti di polizia, stranieri, dello stabilimento e del porto di Kanagawa, arresta i contravventori e li manda alla punizione del proprio console. Le autorità giudiziarie giapponesi esercitano la giurisdizione civile e criminale sugli stranieri, coi quali il Giappone non ha simili trattati. I censi fondiarii dovuti al Giappone per le terre concesse agli stranieri saranno raccolti da esso direttore. In altri termini il quartiere concesso agli Inglesi, Americani, Olandesi, Francesi, Italiani e Tedeschi forma una città quasi europea; che si amministra sotto l'autorità del governo territoriale, come una città internazionale, da un proprio direttore e dai consoli, con propri mezzi, con propria polizia e cura della sanità pubblica (2) ».

Tranne questi esempi isolati e che sono destinati a scomparire col progredire della civiltà di quei paesi, attualmente le colonie straniere non hanno come tali un'organizzazione propria: e tuttavia esse rappresentano una collettività, la cui natura mi par degna di considerazione anche dal punto di vista del diritto privato.

(1) **Luigi Palma,** *Trattati e convenzioni in vigore fra il regno d'Italia e i governi esteri*, vol. I, pag. 69.

(2) **Palma,** loc. cit. p. 70.

Nelle città, che sono grandi centri d'immigrazione, una colonia estera può avere la popolazione d'una media città, la quale raccogliendo spesso in sè tutte le gradazioni delle classi sociali ed essendo soggetta per buona parte dei suoi rapporti giuridici alle sue leggi nazionali, costituisce qualche cosa di distinto dal resto della popolazione della città che la ospita, forma come un piccolo popolo nel popolo con costumi, idee e sentimenti propri e con una speciale opinione pubblica, che talora trova una via d'estrinsecazione in giornali propri, come avviene nell'America latina, dove sconfinata è la libertà di stampa. L'agente diplomatico e il console sono il *trait d'union* fra essa e le autorità del paese, dove risiede, e fra essa e il governo nazionale; essi si fanno strumento dei suoi reclami e dei suoi desiderî, ne sostengono in date circostanze la rappresentanza ufficiale e invigilano perennemente ai suoi interessi (1). Certo una colonia, essendo soggetta alle leggi territoriali oltre che per lo statuto reale anche per tutto quanto riguarda il diritto pubblico, manca degli elementi per costituire una personalità giuridica pubblica, qual'è p. es. il comune; ma ciò non toglie che una colonia, come tale, non abbia alcuna voce riguardo ai suoi interessi, e se, come tale non ha esistenza giuridica, acquista talora il carattere di una collettività di fatto, quando dedicandosi ad uno scopo speciale costituisce uno di quei tanti istituti od associazioni di cui avremo in seguito ad occuparci. Del fatto che una colonia possa avere come tale qualche funzione, trovo un esempio nel decreto ministeriale 10 agosto 1891, che approva il regolamento del « Fondo per l'assistenza ospitaliera degl'Italiani poveri in Madrid », regolamento che all'art. 5 dice: « Il medico dei poveri della colonia viene eletto da una *commissione nominata dalla colonia stessa* e presieduta dal titolare dell'ambasciata, la quale deciderà della forma dell'elezione, cioè se per concorso o per meriti. Al regio governo spetta però il diritto di conferma » (2). Altro esempio insigne si deduce dal Regolamento delle scuole italiane all'estero approvato con R. decreto 23 Agosto 1894 n. 395, che all'art. 23 dispone: « Dei deputati scolastici la metà, compresi i

(1) La nostra legge 16 giugno 1871 fa obbligo ai sudditi d'iscriversi annualmente nei registri consolari verso pagamento di una modica tassa; ma in fatto essa è raramente osservata e sarebbe logico che la sanzione fosse la perdita della cittadinanza anzichè una semplice multa.

(2) *Boll. Uff. del Min. degli affari esteri,* Sett.-Ott. 1891, p. 302.

direttori degli istituti (che sono deputati di diritto) è nominata dal ministro degli affari esteri, sulla proposta del regio agente, l'altra metà dalla Colonia, quando questa concorre direttamente o indirettamente nella spesa delle scuole. Quando la colonia non concorre, i deputati sono tutti di nomina governativa ». Il corpo elettorale, da cui devono uscire questi deputati, è costituito dei componenti i corpi costituiti (consolato, consiglio degli insegnanti, camera di commercio, società di beneficenza, società di mutuo soccorso), di coloro che hanno contribuito all'istituzione o al mantenimento delle scuole e dei padri di famiglia che mandano i loro figli alla scuola italiana; purchè siano cittadini italiani, risiedano nel luogo da due anni, sappiano leggere e scrivere, abbiano compiuto 25 anni d'età e non abbiano subito pene disonoranti (art. 24). Il regio agente, che presiede la deputazione scolastica, ha l'incarico di compilare annualmente le liste degli elettori e di stabilire i modi e il tempo delle elezioni (art. 26).

Escluso in modo assoluto che una colonia straniera possa considerarsi come una persona giuridica, giacchè questa non si può avere senza una disposizione esplicita di legge od un decreto del principe e sopratutto senza un organismo proprio immanente, non si potrebbe neanche applicarle giuridicamente il concetto di associazione. Essa infatti — sempre come tale — non ha, eccettuati rari casi, delle funzioni proprie da adempiere; assume un carattere proprio solo per motivi di cerimoniale, nelle feste nazionali, nell'arrivo dei principi ecc.; ha bensì degli interessi comuni a tutti i suoi membri, ma per soddisfarvi si divide e crea dei particolari istituti e sodalizi; il console è in certo modo il rappresentante della colonia ed ha rispetto ad essa varie funzioni pubbliche, specialmente nei paesi di capitolazioni, ma non si può certo dire che sia rappresentante di un'associazione egli che è nominato indipendentemente dalla volontà degli associati, che non ha con questi un mezzo diretto di comunicazione e di accordo, che opera esclusivamente per mandato del governo, di cui è pubblico ufficiale. Del resto di qual genere anomalo sarebbe mai quest'associazione, che non ha un organismo proprio, ma che tuttavia emana dal suo seno dei veri organismi giuridicamente perfetti, sia persone giuridiche sia semplici associazioni, che non ha assemblee e i cui soci sono spesse volte per il gran numero ignoti, che ha un'esistenza perenne, ma che non ha alcun modo per esercitare dei diritti civili! Il concetto di associazione condurrebbe all'assurdo giuridico. Supponiamo che

una colonia straniera abbia avuto in dono un palazzo contenente una biblioteca e adibito per scopi di piacevole ritrovo e d'istruzione all'uso di quelli che fanno e faranno parte della colonia stessa; se questa a poco a poco viene diminuendo, finchè dopo un secolo o due rimane ridotta ad un solo individuo, si dovrà forse dire che quest'uno diventerà proprietario del palazzo e della biblioteca? Il vero si è che il solo straniero componente la colonia non ne diverrà proprietario, perchè egli non ne fu mai comproprietario nè comproprietari ne furono i suoi connazionali nei tempi anteriori; perchè i componenti una colonia possano bene aver l'uso di uno stabile, ma la colonia per sè è incapace di ricevere e di possedere. E notiamo che noi abbiamo sempre parlato di *colonia per sè*, considerata cioè come tale, giacchè se si considera la colonia come tendente con certi mezzi e in una certa riunione a raggiungere un dato scopo, allora non si tratta più della colonia considerata in astratto, ma di una speciale associazione sorta in seno alla colonia stessa.

3. Non avendo una colonia un'esistenza giuridica, nè una esistenza di fatto come le associazioni, che le permetta di esercitare i diritti civili e di possedere, dovranno dirsi nulle le donazioni ed i legati fatti in suo favore? Le più delle volte le liberalità sono indirizzate a qualche particolare istituto, che sorge per opera degli stranieri o almeno in loro favore, ma talora possono anche venir rivolte proprio alla colonia come tale, sempre s'intende a scopi filantropici. Che la cosa possa accadere lo mostra quest'esempio, quantunque esso non riguardi propriamente una donazione (1). L'anno scorso in Nuova York la signora Helen Anson Phelps Stokes prese in affitto un palazzo, vi spese per impianto 30 mila lire e a favore della colonia italiana lo adibì ad uso di biblioteca, con scuole, sale di lettura e di ritrovo ecc.; così i nostri connazionali di Nuova York possono godere di una di quelle costruzioni grandiose, a cui il grande senso pratico e la potenza del dollaro hanno ormai resi avvezzi gli Americani.

Siccome bisogna da una parte aver dei riguardi per la pubblica beneficenza e dall'altra rispettare il principio giuridico, per cui gli atti e contratti, e sopratutto gli atti di ultima volontà, bisogna interpretarli in modo da dar loro un senso, evitando di sacrificare al formalismo l'intenzione del disponente, così io credo

(1) *Boll. Uff. del Ministero degli affari esteri*, Marzo 1895.

che le donazioni ed i legati fatti a pro' d'una colonia straniera debbano intendersi validi a favore dello Stato, a cui la colonia appartiene, ma alla condizione che debbano servire costantemente all'uso della colonia stessa. In sostanza io credo debbano considerarsi come disposizioni *sub modo;* quindi se la destinazione fosse resa impossibile, per il caso che abbiamo sopra fatto, cioè per la sopravvenuta mancanza di una colonia, i beni saranno di libera disposizione dello Stato. Se poi per una di queste disposizioni si dovesse ricorrere in giudizio, agirà lo Stato rappresentato dal suo console. Questa soluzione non sarebbe certo nè nuova nè isolata nel nostro diritto. Per esempio un' Università Italiana, a dispetto delle sue più belle tradizioni e del suo stesso nome, non è una personalità giuridica e nemmeno una libera associazione; essa nel nostro ordinamento non è che un istituto, per mezzo del quale lo Stato adempie nel modo più alto la sua missione di cultura. Perciò l'Università come tale non può acquistare e le liberalità fatte a lei sono accettate dallo Stato, il quale naturalmente conserva loro quella destinazione che era nell'animo del disponente. Certo le condizioni giuridiche sono ben diverse; l'Università è un ramo dell'amministrazione dello Stato (intesa in senso lato) che confonde la sua personalità con quello dello Stato stesso, mentre la colonia non è, come vedemmo, un ente che possegga coscienza e individualità propria; noi non volevamo quindi trarre un'analogia, ma solo ammettere per equità una soluzione, che non è affatto nuova nel nostro sistema giuridico. Del resto anche in questa questione influiranno i principi di diritto internazionale privato successorio, che non è qui il luogo di esporre.

La soluzione, che noi abbiamo accettato, potrà valere quando il lascito è fatto in termini generali alla colonia, oppure quando lo scopo non abbia il carattere d'immanenza; che se, come avviene quasi sempre, è indicato lo scopo, i mezzi sono sufficienti a raggiungerlo e in nulla esso contrasta all'ordine pubblico dello Stato territoriale, s'intenderà che il testatore abbia voluto costituire un ente giuridico. Certo quest'opinione non sarà accettata da chi nega nel diritto italiano la validità di una disposizione testamentaria a favore di un ente da istituirsi, ma a noi che questa validità ammettiamo essa pare equa e logica (1).

(1) Il nostro Consiglio di Stato opinò, che le società di mutuo soccorso debbono ritenersi come libere associazioni, che non hanno stretto bisogno di

Un' altra questione da risolversi coll' equità è quella della validità e del senso da attribuirsi ad una disposizione testamentaria fatta da un Italiano morto p. es. a Londra, a favore dei poveri in genere della colonia Italiana senza determinare alcuno speciale istituto di beneficenza. Per tutto ciò che riguarda il contenuto del testamento e la sua interpretazione noi crediamo si debba applicare la legge nazionale del defunto, dappoichè questa secondo il sistema da noi accettato regge in principio le successioni degli stranieri. Perciò noi crediamo, che quella disposizione dovrebbe interpretarsi secondo il disposto dell' art. 832 del nostro Codice civile, quantunque la legge del domicilio del testatore o del luogo, ove si deve eseguire il testamento, possano negare efficacia alle disposizioni fatte genericamente in favore dei poveri in omaggio al principio giuridico, che richiede certezza negli onorati. Per una benigna interpretazione della volontà del disponente, che risale al diritto giustinianeo (L. 24 Cod. de episc. et cler. I, 3), il nostro legislatore ritiene valida la disposizione generica a favore dei poveri e devolve il legato a favore dell' istituto locale di carità, che l'art. 3, 1° comma, della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie dice essere la Congregazione di carità, che è delegata in ogni comune alla rappresentanza dei poveri ed all' amministrazione del loro patrimonio. Se uno straniero, nel cui statuto personale non esiste questa disposizione, morendo in Italia fa un simile legato generico, questo si dovrà ritener nullo; se un italiano muore all' estero ed ordina un tal legato, questo per l'art. 832 Cod. civ. si devolverà all' istituto municipale di carità esistente nel luogo del domicilio del testatore al tempo della sua morte; se quell' istituto non esistesse io ritengo si dovrebbe il legato devolvere al sindaco o altro rappresentante legale del luogo del domicilio, perchè egli ne usi secondo l' intenzione del disponente.

Se il testatore fa invece un legato in modo generico ai poveri della colonia sua connazionale, il legato non acquista un carattere molto più determinato, visto che la colonia può contare parecchie migliaia d' individui; io credo quindi che per analogia all' art. 832

essere erette in corpi morali, potendo senza questa qualità esercitare gli atti tutti conformi al loro scopo; e che, quando ricevono come tali qualche lascito o dono, tali società possono di questo far erigere un corpo morale distinto, senza spogliarsi esse del carattere di libere ed autonome associazioni (V. **Mantellini,** *Lo Stato e il Codice civile,* v. III, p. 303).

il legato debba devolversi alla società Italiana di beneficenza, la quale anche non avendo personalità giuridica, dà per il suo ordinamento serie garenzie di buon impiego del lascito; se nella colonia non esistesse una Società Italiana di beneficenza il legato dovrebbe devolversi al console coll' incarico sempre di usarne secondo l' intenzione del disponente. Lo stesso si avrà quando il testatore abbia dato incarico ad una persona di determinare l' uso, l' opera pia o l' istituto, a cui favore devono considerarsi fatte le liberalità, e quella non voglia o non possa accettare l' incarico: se l' incaricato fosse il console, come bene spesso avviene, questi per il suo naturale ufficio di tutela dei connazionali e per le mansioni conservative e spesso simili a quelle di esecutore testamentario che ha riguardo alla loro successione, credo non potrebbe rifiutarsi.

In tal modo si rende omaggio al principio umanitario consacrato nella legge romana succitata: « Id quod pauperibus testamento nel codicillis relinquitur, non ut incertis personis relictum evanescat, sed *omnibus modis* ratum firmumque consistat » (1).

4. La tendenza dello spirito moderno verso l' associazione, che ora investe ogni manifestazione dell' attività umana, ha fatto sorgere in molti l' idea, che il concetto dell' associazione potrebbe con fortuna applicarsi alle colonie nazionali all' estero. I cittadini, che abitano in una data città all' estero, specialmente se numerosi, hanno moltissimi interessi in comune e alla patria interessa grandemente, che essi non si disperdano e che mantengano con lei dei vincoli più efficaci che non sieno quelli derivanti dai sentimenti e dalla stima e simpatia, che si cattiva il rappresentante del governo. È dunque utile e giusto, che alla colonia come tale non manchi una organizzazione, che le permetta di curare i suoi interessi collettivi e che d' altra parte non possa dar ombra alla sovranità territoriale nel sospetto di un ritorno agli antichi privilegi. Certo ora di

(1) V. anche l. 28 e l. 49 §. 1 Cod. h. t. (I. 3).

Quanto abbiamo detto riguarda la gran generalità dei casi, ma non si deve intendere in modo troppo assoluto. P. es. dalla Colonia Greca di Venezia, di cui parlammo, sia per le tradizioni storiche, sia per l' organizzazione attuale derivante dallo statuto del 1821, più che una semplice istituzione di beneficenza e di culto risulta un complesso istituto, di cui fanno parte tutti i Greci che pagano un lieve contributo annuo, e da cui emanano svariate istituzioni, le quali formano in complesso gl' interessi della *Nazione*, come la colonia vien sempre chiamata nello Statuto. In questo caso adunque non vi potrebbe essere alcun dubbio circa l' interpretazione di quelle disposizioni testamentarie.

un' organizzazione delle colonie si sente il bisogno; anche in questa come in tante altre cose dopo aver distrutto ciò che si doveva soltanto modificare, si prova il desiderio di tornare all' antico, ma ad un antico reso più perfetto e consono alle nuove condizioni di civiltà dall' esperienza di una lunga serie di anni.

L' art. 181 della vigente legge consolare sanziona, che: « nel Levante e fuori d' Europa, quando sia richiesto dal voto dei nazionali e quando il governo lo ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i consolati una rappresentanza della colonia per mezzo di elezioni ». Ma quest' articolo restò sempre lettera morta. L' ufficio centrale del Senato su proposta del relatore sen. Pierantoni (il quale, nell' indicare nella rappresentanza coloniale il modo di tenere le nostre genti strette alla patria, dichiarava d' essersi ispirato alle tradizioni Italiche e allo studio della vita economica e sociale degl' Italiani all' estero) aggiunse i due articoli seguenti al progetto di legge consolare presentato nel 1891 dal ministero di Rudinì: (1)

Art. 37: « Al principio dell' anno i consoli costituiranno la lista elettorale per la nomina della rappresentanza della Colonia, ove sia possibile.

Saranno elettori:

1° Coloro che abbiano compiuto il 25° anno;

2° che abbiano i requisiti richiesti nel regno per l' ufficio di giurato;

3° che facciano dimora nella colonia da un anno dall' iscrizione.

Gli elettori nomineranno con voto segreto una rappresentanza di notabili, il cui numero non sarà minore di 5, e che sarà aumentato in rapporto al numero della popolazione, secondo le norme fissate dal regolamento ».

Art. 38: « Questa rappresentanza di notabili durerà in carica due anni e si adunerà nei casi contemplati dal regolamento; potrà essere straordinariamente convocata dal console. Conserverà un registro delle sue deliberazioni.

La rappresentanza potrà provvedere ai seguenti scopi: *a*) promuovere o sorvegliare gli uffici d' informazione per l' immigrazione; *b*) procurare collocamento agli immigrati; *c*) promuovere società

(1) Atti parlamentari 1891. Senato del Regno. Documenti. Relazione dell' ufficio centrale sul progetto di legge consolare presentato dal ministro di Rudinì.

filantropiche; *d*) promuovere Comitati di sorveglianza allo sbarco degli immigranti ai lazzaretti; *e*) promuovere le scuole; *f*) proporre consoli locali nei casi di vacanza o di prima nomina a nuovi consolati; *g*) celebrare la festa nazionale ed altri gloriosi avvenimenti nazionali; *h*) aiutare il console nella formazione della lista dei giudici ». Il Pierantoni avrebbe voluto anche inaugurare un sistema ardito, confidare cioè alla rappresentanza coloniale la nomina dell'ufficiale consolare, rievocando le forme d'elezione delle colonie delle città marinare italiane. Ma la sua aspirazione non essendo stata accolta dall'ufficio centrale non figura nel progetto senatorio. Del resto il progetto non ebbe la ventura di divenir legge e l'organizzazione delle colonie restò nel numero dei desiderî. Certo uno degli scogli maggiori, in cui si urta nell'organizzare questa rappresentanza legislativamente, è il dare un ordinamento uniforme a delle colonie, che sono le più svariate per il numero e la qualità dei componenti e per l'ambiente in cui vivono: il progetto si limitava a dire nell'art. 37, che la rappresentanza della colonia doveva essere costituita, *dove sia possibile*; ma anche dove la rappresentanza fosse possibile sarebbe bisognato lasciare molto all'arbitrario e al contingente. Ora necessità di cose fa sì, che se la colonia non ha una rappresentanza diretta e permanente la abbia invece indiretta e temporanea per singoli affari; e sopra ne vedemmo due esempi. Così forse si saggerà il sistema e si arriverà a generalizzarlo in modo proficuo.

Il marchese Tornielli, di cui l'alto intelletto e l'abilità diplomatica sono a tutti noti, pubblicò nel numero di ottobre 1894 del Bollettino del ministero degli affari esteri un suo rapporto sulla deputazione della colonia italiana in Londra, dove egli era allora ambasciatore di S. M. il Re. In una colonia, dice il Tornielli, dove i ricchi sono pochi e quei pochi preferiscono fare la vita indigena e si disperdono nell'immensa metropoli, mi è parso utilissimo di costituire un comitato, al quale l'ambasciatore e il console chiederebbero pareri e utili iniziative, e che fosse al tempo stesso una rappresentanza elettiva e permanente della colonia. Non ci addentriamo in particolari circa il metodo d'elezione, del resto molto semplice, circa la parte che vi hanno i presidenti dei comitati direttivi degl'Istituti italiani di beneficenza e circa il numero e la durata in carica dei rappresentanti; certo si è che la nuova istituzione fu bene accolta dalla colonia e diede buoni frutti, quantunque sia così breve il tempo del suo funzionamento: essa infatti

nell'occasione delle nozze d'argento dei sovrani fondò un Istituto per lo istradamento dei fanciulli d'ambo i sessi all'esercizio di arti e mestieri proficui e stabili. Il Tornielli col tatto finissimo che gli è proprio dice, che non bisogna dedurre troppo da un così breve esperimento e che ad ogni modo non bisogna generalizzare, perchè tutto dipende dalle condizioni peculiari a ciascuna colonia; « io stimo, egli conchiude, si possa ora aspettare, che qualche anno di funzionamento venga a dire se converrà, che ad un'istituzione nata e regolata per iniziativa della colonia di Londra il governo di S. M. abbia a dare forma e base di un suo regolamento ».

Non so che conto sia stato fatto alla Consulta del rapporto del nostro ambasciatore; certo è mia convinzione che in questa materia bisognerebbe lasciar molto all'iniziativa dei singoli agenti diplomatici e consoli, i quali, non v'ha dubbio, s'ispirerebbero ai bisogni e alle condizioni speciali delle rispettive colonie. Anche qui, come in tanti altri rami legislativi, il desiderio dell'uniforme conduce inevitabilmente all'imperfezione.

Un progetto molto più vasto ed ardito che non sia quello della rappresentanza delle colonie fu fatto dal Cav. Raffo Cons. gen. a New-York nel n. d'aprile 1880 del *Bollettino consolare*. Questi per provare l'interessamento della madre patria verso le sue colonie commerciali, renderne più salda l'unione e far sì che l'emigrazione fosse più facile e proficua vorrebbe che si pubblicasse un codice speciale per le colonie, al modo stesso che vi è un codice militare, un codice della marina mercantile etc. Nell'abbozzo di progetto di questo codice, steso con ammirabile disinvoltura, è compresa nientemeno che quasi tutta la codificazione del diritto internazionale privato. Beata l'ingenua illusione di quel nostro console, che d'un tratto di penna e per opera di un solo Stato credeva di poter risolvere il gran problema, la cui soluzione immediata è resa impossibile dalle condizioni legislative e politiche degli Stati e non è neppur desiderata dai più alti intelletti, che pure in quell'opera mettono a contributo la miglior parte di sè stessi!

II.

5. — Anticamente le colonie straniere formavano come tali un vero organismo per raggiungere quei fini sociali ed economici che loro erano propri; ora invece esse tendono agli stessi fini mediante singoli istituti.

Lo spirito di associazione non è mai forse così potente e vivace come fra i cittadini di uno Stato che abitano all'estero; e si capisce: non si ama mai tanto la propria patria come quando si è lontani da lei e non è un mistero nuovo quello del cuore umano, per cui maggiormente si apprezzano e si desiderano le cose che attualmente non si posseggono. Gli stranieri, che, privi bene spesso di famiglia, costituiscono una massa inorganica, si affratellano nel nome sacro della patria e facendo sparire contese ed ire partigiane si uniscono in una feconda cooperazione. Il fenomeno delle associazioni nazionali all'estero ha un'importanza grandissima, oltre che dal punto di vista del diritto privato, anche e anzi soprattutto dal punto di vista politico e sociale, e diventa poi degno della più alta considerazione riguardo agli Stati, che hanno come il nostro una grande emigrazione, e riguardo a quelli, che hanno una considerevole immigrazione. A Marsiglia per es. su una popolazione di circa 400 mila abitanti vi sono 70 mila Italiani, che hanno conservato la nazionalità, mentre gli stranieri appartenenti alle altre nazionalità presi assieme sommano appena a 5 mila (1). La nostra colonia colà, parte per quello spirito d'associazione, che come vedemmo pare rendersi più vivo lungi dalla patria, parte per l'ambiente ostile, in cui essa si trova, perchè composta quasi esclusivamente di operai che fanno concorrenza agl' indigeni, ha tanti sodalizi ed istituti e così svariati nello scopo ed efficaci nell'azione, che difficilmente se ne troverebbero altrettanti ed altrettali in alcune delle nostre maggiori città. Un fenomeno analogo, che interessa in modo così saliente l'ordine pubblico dello Stato, che ospita, e al tempo stesso la politica e l'economia nazionale dello Stato, a cui appartengono i cittadini ospitati, si verifica nell'America latina. Nel Brasile circa un trentesimo della popolazione è di Italiani e S. Paolo è una città quasi Italiana, poichè metà degli abitanti (60 mila) appartengono alla nostra nazionalità e la nostra lingua è comunemente parlata ed intesa. A Buenos Ayres la *Società nazionale Italiana* conta 34 anni d'esistenza (essendo sorta nel 1861), ha 6000 soci e possiede stabili per un valore di 330 mila lire oltre un capitale mobile di 30 mila lire (2).

Non v'è colonia italiana all'estero di qualche entità, che non abbia le sue società di mutuo soccorso, una società di beneficenza

(1) *Rivista della beneficenza pubblica*, 1891, p. 943.
(2) *Boll. uff. min. affari esteri*, Aprile 1895.

ed altre associazioni ed istituti dagli scopi più svariati, come società corali, scuole, sale di lettura, biblioteche, ospedali, società per la protezione degli emigranti, società di divertimento e di ritrovo, clubs ecc.; basta sfogliare un sol numero del *Bollettino del ministero degli affari esteri* per trovare senza dubbio qualche notizia o resoconto di tali benemerite associazioni. Le quali sono sempre ispirate dal pensiero di sviluppare e di tener vivo il sentimento di solidarietà e di patria fra gl'Italiani, sia per mezzo del mutuo soccorso e dell'assistenza, sia procacciando loro i mezzi d'istruirsi e di tenersi al corrente d'ogni fatto che riguarda l'Italia. Queste associazioni sorgono bene spesso per iniziativa del console e dei maggiorenti della colonia, ma non sempre avviene così; la nostra emigrazione è purtroppo in gran parte composta di operai, i quali non hanno i mezzi e il pensiero di creare degli istituti, che pur son loro d'inestimabile vantaggio. In mancanza dell'elemento dei ricchi, che scarseggia nelle nostre colonie, l'iniziativa è presa talora da benemeriti cittadini dello Stato ospitale. Cito qualche esempio fra i tanti che s'incontrano sfogliando il Bollettino del ministero degli esteri. Nel numero del gennaio 1894 a pag. 84 si legge la seguente notizia: « La Società Italiana di beneficenza in Bruxelles, dovuta in gran parte all'opera disinteressata e caritatevole di *signori e signore di nazionalità belga,* cui suona simpatico il nome d'Italia, conta ormai otto anni di esistenza ecc. »; e nel numero del Marzo 1895 a pag. 43: « Nello scorso Febbraio furono gettate le basi, in Chicago, d'un sodalizio, intitolato *Istituto Italiano*, avente per fine il miglioramento morale e materiale degli operai appartenenti a quella colonia Italiana. La società si propone infatti di assistere i poveri, di proteggere gl'immigranti, di procurar loro impiego e di avviarli a centri di colonizzazione. L'iniziativa della filantropica impresa è dovuta a sette *signore americane* ed altre distinte persone della città hanno accettato di far parte del consiglio direttivo. Presidente onorario è il regio Console ».

I soci di tali associazioni sono talora esclusivamente italiani, come nel *Circolo Italiano* di Vienna (1), ma alle volte come nei casi testè accennati possono essere anche stranieri. Lo scopo è sempre quello di promuovere il benessere materiale e morale della colonia; ma ragioni di umanità ed anche di cortesia verso lo Stato

(1) *Rivista della beneficenza pubbl.*, 1891 p. ,795.

ospitale impongono talora di non stare grettamente attaccati allo scopo nazionale; p. es. leggendo il resoconto del 1893 dell'Ospedale Italiano in Montevideo (1) trovo che dei 198 malati 160 erano Italiani, 20 Uraguayani, 14 Spagnuoli, 2 Francesi, 1 Svizzero ed uno Austriaco.

I mezzi materiali provengono da contribuzioni dei soci, quasi sempre per i più importanti istituti ed associazioni da un sussidio del governo Italiano, da lasciti ed oblazioni e da risorse straordinarie derivanti da feste, balli, lotterie di beneficenza.

6. — Ove si volessero indagare le vere e più generalmente operanti cause motrici del fenomeno delle associazioni nazionali all'estero, si troverebbe, che quell'inclinazione naturale, che spinge l'uomo ad associarsi e quell'intimo sentimento proveniente dalla patria lontana, a cui sopra accennammo, costituiscono diciamo così le cause ideologiche e psicologiche non gl'impulsi pratici determinanti. L'uomo ha sempre bisogno di completare l'opera e la funzione dello Stato raggiungendo mediante l'associazione privata certi scopi, a cui lo Stato moderno resta estraneo. Ora gli stranieri, che si trovano in un numero considerevole in un dato territorio, sentono ugualmente che i cittadini il bisogno della cooperazione a quegli intenti sociali, a cui non soddisfa e non può soddisfare lo Stato. Da ciò vedasi quanto sarebbe illogico e antisociale negare agli stranieri il diritto d'associazione, che si concede ai cittadini, sotto speciose ragioni giuridiche o di convenienza politica. Senonchè anche quando si tratta di scopi, il cui raggiungimento rientra nella funzione necessaria dello Stato moderno, quantunque l'esercizio ne sia indiretto p. es. per mezzo degli istituti pubblici di beneficenza, lo straniero si sente costretto a provvedere a sè stesso, perchè se la protezione materiale e giuridica è un diritto di qualunque abitante del territorio di uno Stato, la gratuita assistenza non è che un diritto del cittadino (2); altrimenti gli stranieri verrebbero a godere dei vantaggi senza sopportarne gli oneri relativi e non sarebbe giusto che i cittadini si sobbarcassero anche ai pesi della miseria straniera, che nei paesi dove è ingente l'immigrazione possono es-

(1) *Boll. uff. del Min. degli aff. esteri*, Gennaio 1894.

(2) Noi più generosi di tutte le altre nazioni abbiamo ammessi anche gli stranieri al benefizio del gratuito patrocinio; se ragioni di umanità possono consigliarlo o almeno spiegarlo io non credo si possa ritenere esser questo un dovere giuridico da parte dello Stato.

sere gravissimi. Così gli stranieri tranne i casi d'urgenza non vengono accettati negli ospedali e, per l'art. 77 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie, questi per la cura degli stranieri hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale per la rivalsa verso i Governi esteri provvede secondo le convenzioni internazionali, da cui può anche risultare il soccorso reciproco gratuito (come dalla convenzione Italo-bulgara conchiusa nel 1881 mediante scambio di note diplomatiche). Alla mancanza di obbligo da parte degli ospedali si aggiunge talora un po' di malevolenza, come succedeva p. es. a Marsiglia, contribuendo ad accrescere la necessità da parte delle colonie straniere di avere ospedali propri.

Negli Stati, in cui la società non ha raggiunto un assetto così ordinato e pacifico, come da noi, e non è ancora chiara e perfetta l'idea dello Stato, come avviene particolarmente nell'America del Sud, potente ispiratore è il bisogno di difesa individuale derivante dalla scarsa sicurezza che offre lo Stato territoriale. Dal rapporto del cav. Garron Console generale incaricato d'affari a Lima, pubblicato nel Bollettino consolare del dicembre 1875, tolgo alcune notizie su un esempio tipico di associazione sorta all'estero per il bisogno di difesa e per le condizioni sociali e politiche particolari degli Stati latini d'America. Nel 1866 una squadra Spagnuola si presentò ostilmente innanzi al porto di Callao in un momento in cui la divergenza dei partiti politici comprometteva gravemente la conservazione dell'ordine interno. Memore dei danni sperimentati dal saccheggio, di cui gli stranieri erano stati vittime pochi mesi innanzi, gl'Italiani decisero di premunirsi da sè, organizzando a tal fine una forza propria, che rapidamente contò circa 400 ascritti e di cui una sezione attese nella capitale alla difesa della proprietà, l'altra sotto il titolo di pompieri a questa stessa missione aggiunse quella di combattere gl'incendi derivati dal bombardamento. Ammessi nel campo Peruviano come infermieri sussidiari gl'Italiani più volte presero una parte più diretta alla guerra; e il Perù riconobbe più tardi con distinzioni onorifiche questa missione umanitaria, già autorizzata esplicitamente dal potere territoriale e tacitamente dal nazionale pel concorso personale di chi rappresentava allora l'Italia. Cessata la causa perdurò l'organizzazione, trasformandosi le due sezioni in altrettante compagnie, che a proprie spese si provvidero di quanto occorreva a rendere efficace il concorso in caso d'incendio. Così le *Compagnie di pompieri volontarî* di Lima e di Callao, che dettero nel Perù il primo esempio

del servizio regolare d'estinzione degli incendi, possono annoverare nei loro annali dei fatti di valore, compensati dalla gratitudine pubblica e dalle onorificenze del governo Peruviano.

7. — Da quanto abbiamo detto può facilmente dedursi quali sieno i rapporti di queste associazioni coloniali colle autorità consolari e colle autorità territoriali. Già parlando delle colonie in sè noi abbiamo potuto notare come esse non conservino con la madre patria se non le relazioni derivanti dal sentimento e dalla simpatia verso il rappresentante consolare; cosa analoga si può dire per le associazioni. Lo Stato, che non si occupa se non per ragioni di polizia e di repressione delle associazioni nazionali che sorgono nel suo territorio, non avrebbe al certo alcuna ragione per cambiar sistema riguardo alle associazioni nazionali all'estero; anzi quelle misure di polizia per queste ultime non hanno più ragione di esistere, interessando essenzialmente ed esclusivamente lo stato territoriale; sicchè parrebbe rotto ogni legame loro col governo nazionale. Tuttavia questo non può completamente disinteressarsi delle associazioni di suoi cittadini, dalle quali in mancanza di una organizzazione completa dipendono le sorti e le condizioni della sua emigrazione. E però mi pare dettata da pensiero sapiente la circolare 17 luglio 1863 (1) diretta dal Visconti-Venosta, allora ministro degli esteri, alle legazioni e ad alcuni consolati nelle località più importanti dell'America e di Levante e Barberia per promuovere gl'istituti d'istruzione e di beneficenza. « Il governo del re, diceva il ministro, può e deve esercitare un utile ufficio dando impulso allo spirito di associazione dirigendolo e contribuendo a rendere più lievi i sagrifizi dei privati e più sicuro ed uniforme l'andamento di quegli istituti »; e chiudeva domandando l'invio di dati statistici e di fatto. Simile circolare, per quanto io mi sappia, non è stata ripetuta dai successivi ministri degli affari esteri del Regno d'Italia; ma le idee poste in essa fruttificarono e guidarono anche in seguito, per quanto certo non nella misura desiderabile, l'opera del nostro governo. Prova ne sia l'ordinamento delle Scuole Italiane all'estero, parecchie delle quali sono governative e molte sussidiate dal governo; molti ministri vi dedicarono cure lunghe ed assidue e presso il ministero degli esteri fu istituito un apposito ispettorato generale. E nulla per le nostre scuole all'estero parrà superfluo a chiunque consideri qual posto occupavamo noi in Le-

(1) *Bollettino Consolare*. Agosto 1863.

vante nel medio-evo e per buona parte dei tempi moderni, quando la nostra lingua vi era universalmente parlata, in confronto del posto che vi occupiamo ora che la lingua francese ha soppiantato la nostra; a chiunque consideri che la lingua è il mezzo più potente per la conservazione e la diffusione dei sentimenti nazionali e l'aiuto più efficace alla ricchezza dei nostri commerci.

Del resto il Governo, certo in limiti ristretti quali son consentiti dal nostro bilancio, sovvenziona vari istituti nazionali all'estero; e con ciò non fa in fondo che adempiere ad un dovere e servire ad un suo interesse, perchè, anche tralasciando che si riverbera sullo Stato il benessere delle sue colonie all'estero, lo Stato stesso ha il dovere di protezione e di assistenza verso i suoi cittadini emigrati e sarebbe quindi obbligato a sopportare le spese di spedalità, di rimpatrio ecc., che vengono invece sostenute da benemerite associazioni costituite fra gli stessi connazionali. Anche nell'ordinamento interno, nella costituzione e nella caratterizzazione giuridica il Governo nazionale esercita qualche volta la sua azione e ne possiamo avere un esempio nel già citato decreto ministeriale 10 Agosto 1891, che approva il regolamento del *Fondo per l'assistenza ospitaliera degl' Italiani poveri in Madrid.* Caso più saliente si è quello dell'erezione in ente morale da parte del governo di istituti o associazioni nazionali esistenti all'estero; di questo l'unico esempio, che io son riuscito a trovare, è offerto dal regio decreto 21 luglio 1891, con cui, in seguito a sua istanza e su parere del Consiglio di Stato fu riconosciuta in qualità di ente morale la *Società Italiana di beneficenza in Alessandria d'Egitto* (1).

Del resto la deferenza e il rispetto verso il rappresentante ufficiale della madre patria e la simpatia, che riesce a destare la sua persona, fanno sì che bene spesso l'agente diplomatico e il console siano nominati presidenti onorari od effettivi delle associazioni della colonia, e queste talora per evitare la spesa dei locali hanno la loro sede negli uffici dell'ambasciata o del consolato. Ma non mancano esempi di associazioni, che fin dalle loro origini si son volute conservare in una completa indipendenza sia dall'azione del governo patrio, sia dalla sorveglianza dell'autorità consolare, mantenendo il proposito in modo così geloso, che talora quando questa volle nelle sue relazioni darne alcuni cenni dovè ricorrere

(1) *Boll. uff. del min. degli aff. esteri.* Nov. 1891, p. 524.

ad investigazioni speciali. Così la *Società Italiana di beneficenza a Parigi*, che è fra le nostre società all'estero una delle più ricche e più prospere, costituendosi nel 1866 stabilì nel suo statuto, che avrebbe conservato di fronte al regio governo un carattere di perfetta indipendenza e sino dai primi passi si moverebbe per modo da assicurarsi una vita autonoma; quantunque poi volesse conferito al regio rappresentante a Parigi (forse in omaggio al Nigra, che n'era stato l'iniziatore) permanente diritto di presidenza onoraria (1). Più radicale la *Società di beneficenza Italiana* in Callao proclamò come principio costitutivo di « non riconoscere altra autorità che quella stabilita dal suo regolamento ». Non è agevole, dice il console Garron in un rapporto già citato (2), farsi ragione dello spirito e della portata di questa proclamazione fatta da un'associazione, che s'intitola dalla nazionalità; è però certo, aggiunge, che operando in conformità la *Società di beneficenza Italiana* in Callao vive e funziona con perfetta indipendenza dall'autorità nazionale, la quale non sa d'essa che quanto divulga la fama. E pare che nel Perù tale esempio fosse contagioso, perchè dallo stesso spirito d'indipendenza sono animate la compagnia di Pompieri Italiani di Callao, a cui già accennammo, e la *Società Italiana d'istruzione* di Lima, riguardo alla quale (nota il console stesso con evidente malumore) tale volontà fu anche troppo altamente proclamata dal fondatore.

In conclusione i fatti non autorizzano a trarre deduzioni generali; lo sviluppo vario e irregolare, che hanno le associazioni in patria, si accresce nelle colonie, dalle quali sorgono tanti organismi veramente anomali, le cui condizioni d'esistenza sono un portato della più ampia libertà combinata coll'influenza delle circostanze territoriali.

8. — Circa le relazioni delle società coloniali col potere territoriale la prima domanda che si presenta è la seguente: gli stranieri hanno il diritto d'associazione oppure il fenomeno delle associazioni straniere non è che l'effetto di una tolleranza da parte dello Stato? La questione non si può risolvere in termini generali dipendendo dalle disposizioni particolari di ciascuna costituzione. Solo gli Stati Uniti e due cantoni Svizzeri garantiscono espressa-

(1) *Boll. cons.* Aprile 1867.
(2) V. sopra pag. 25.

samente agli stranieri il diritto d'associazione; degli altri paesi pochi lo negano esplicitamente, i più non hanno alcuna disposizione al riguardo. Bisogna dunque considerare qual sia la natura del diritto di associazione per vedere, se esso è di quelli che vengono riconosciuti o negati agli stranieri. Tale questione fu discussa in occasione del divieto dato dal Governo Svizzero al congresso socialista, che avrebbe dovuto aver luogo a Zurigo il 2 settembre 1881 (1). Il concetto che guidò la discussione e le sentenze del Consiglio esecutivo e del Gran Consiglio del Cantone di Zurigo nonchè del Tribunale federale Svizzero, e che informa l'opinione del maggior numero degli scrittori di diritto pubblico — primi l'Holtzendorff e il Bluntschli — è il seguente: fra i diritti politici e i diritti privati esiste una categoria di diritti, (che i francesi chiamano *droits de citoyen* e i tedeschi *staatsbürgerliche grundsätze*) che appartengono solo ai cittadini, perchè si connettono coll'esercizio dei diritti politici e concernono i rapporti degl'individui coll'insieme dello Stato. Tale è fra gli altri il diritto d'associazione.

Ammesso pure il concetto dei *diritti civici*, che altri diramò diritti pubblici, ne deriverebbe la conseguenza, che può negarsi agli stranieri la costituzione di associazioni politiche, che interessano l'organismo di uno Stato a cui essi sono estranei, ma non il dirito d'associazione in genere (2); ad ogni modo sarebbe una distinzione più facile in teoria che in pratica. Anche il diritto di petizione è in quella categoria, eppure esso nel nostro diritto costituzionale e in quello Inglese viene riconosciuto anche agli stranieri; è rimasta celebre la petizione, che l'esule Mazzini presentò al Parlamento Inglese e che ebbe l'onore di provocare una legge sull'inviolabilità del segreto postale. E nulla toglie che la Camera dei Comuni una volta nel 1876 abbia giudicato in senso contrario riguardo ad una petizione firmata dal *maire* di Boulogne-sur-mer

(1) *Revue de droit intern. et lég. comparée*, 1882, p. 473. — **D'Orelli**, *Les droits des étrangers en Suisse et le Congrès socialiste universel.* — V. anche il *Journal de droit international privé*, 1882, p. 229, che accenna, criticandola, alla sentenza del Trib. federale Svizzero.

(2) In Austria la legge 15 Novembre 1867, che è interessantissima perchè è una delle poche che regolino completamente il diritto di associazione, dice all'art. 29 che gli stranieri non possono essere ammessi come soci di associazioni politiche.

e da un certo numero di abitanti della città, inglesi e francesi, allo scopo di domandare la trasformazione del vice-consolato inglese di Boulogne in consolato (1); tanto più che la questione vi era combinata coll' incompetenza del potere legislativo relativamente all' argomento della petizione. Se può essere permesso ad uno straniero di rivolgersi direttamente al potere legislativo dello Stato, molto più deve essere a lui permesso di associarsi per scopi leciti. Se l' associazione non è essenziale allo svolgimento dell' esistenza giuridica degli stranieri considerata nell'ordine privato (2), essa è però necessaria nello stadio attuale della civiltà allo svolgimento delle più nobili facoltà umane. Gli stranieri non solo hanno diritto alla libera attività economica e privata, ma anche all' uso di tutti i mezzi per sviluppare le loro energie intellettuali e morali egualmente che i cittadini. Ciò ha all' evidenza mostrato il Fiore nella sua splendida trattazione dei *diritti internazionali dell' uomo* (3). Il diritto d' associazione è il complemento necessario di tutte le altre libertà, è al tempo stesso la condizione di loro efficacia e fecondità. Esso è senza dubbio un diritto naturale (4), che permette all' uomo di raggiungere completamente i suoi fini; non si potrebbe quindi logicamente negare allo straniero dopo avergli concesso tutte le altre garanzie riconosciutegli dal diritto internazionale moderno. Ma se l' essenza del diritto è naturale dell' uomo e quindi universale, la modalità e le condizioni che ne costituiscono il regolamento sono particolari a ciascuno Stato; quindi le associazioni straniere si troveranno di fronte alla legislazione territoriale nella stessa condizione delle nazionali. Lo Stato così non si trova disarmato, perchè quando lo scopo è da lui ritenuto illecito o v' è pericolo per l' ordine pubblico può applicare le sue leggi repressive.

Noi abbiamo già avuto occasione di vedere come questa sia una questione più teorica che pratica, giacchè in fatto nei paesi civili gli stranieri godono sempre liberamente del diritto d' associazione. Ma non mancano paesi, dove questo viene riconosciuto agli stranieri proprio come un diritto e non come una tolleranza. Per non parlare degli Stati Uniti d'America, dove la libertà mas-

(1) *Journat de droit intern. privé*, 1876, p. 235.

(2) **V. E. Catellani,** *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, vol. II, pag. 213.

(3) V. **Fiore,** *Diritto pubblico intern.*, vol. I e *Diritto intern. codificato.*

(4) Tale è l' opinione dell' **Arntz,** v. *Revue de droit intern.*, 1882, l. c.

sima consentita alle associazioni produce quel rigoglio meraviglioso, che fu illustrato dalla penna maestra del Tocqueville (1), nel Belgio, dove pure fu sollevata la questione, i giureconsulti si affermarono nel senso favorevole allo straniero in omaggio all'art. 28 della Costituzione, che qui trascrivo: « Tout étranger, qui se trouve sur le territoire de le Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ». Egualmente dovrebbe risolversi la questione secondo la costituzione Olandese, che all'art. 9 dice: « Gli *abitanti* hanno diritto di associarsi e di riunirsi. La legge regola e limita l'esercizio di questo diritto nell'interesse dell'ordine pubblico ».

« L'association, dice Michel Chevalier, est un des instincts de l'homme libre »; ciò spiega un fatto per noi degno della massima considerazione, che cioè l'Inghilterra, il paese classico della libertà, che pure è così geloso conservatore delle sue tradizioni giuridiche, le quali sanciscono in gran parte la territorialità dei diritti degli stranieri e sono così avare nel concedere anche per mezzo della naturalizzazione i diritti politici, l'Inghilterra non fa alcuna distinzione fra cittadini e stranieri riguardo a questi *diritti civici* (come impropriamente si chiamano), i quali costituiscono una delle basi fondamentali della legislazione costituzionale. E la dolorosa storia contemporanea dei partiti soversivi mostra come l'Inghilterra non abbia certo a dolersi del suo sistema liberale.

In Italia, non esistendo nello Statuto una sanzione esplicita del diritto di associazione, io non vedo nè ragioni di convenienza politica, nè molto meno ragioni giuridiche per adottare un sistema restrittivo: dovendo l'opera del giureconsulto supplire alla deficienza legislativa mi par logico e doveroso applicare i principî più veri ed umani del diritto pubblico e del diritto internazionale.

Mi sia lecito su tale argomento un'ultima osservazione. Il Consiglio esecutivo del cantone di Zurigo, respingendo il ricorso dei socialisti, disse che ciascuno Stato non fa le sue costituzioni che per i suoi propri sudditi e non per degli stranieri qualunque e che se anche a questi vengono garantiti certi diritti, come la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio, si è solo in virtù della cortesia internazionale e di parcolari convenzioni. Non mi fermo su quest'ultima affermazione, perchè riguarda un principio

(1) *La libertà civile e l'autogoverno* nella *Biblioteca di scienze politiche*, v. 5.°, pag. 202.

ormai quasi universalmente respinto come anti-scientifico dal diritto internazionale moderno; riguardo alla prima osservo, che tutte le grandi rivoluzioni si son chiuse con una solenne dichiarazione dei *diritti dell'uomo e del cittadino* e che uno degli ultimi e più autorevoli pronunciati della scienza si è quello di voler aggiungere nella costituzione di ogni Stato un nuovo e speciale capitolo sui *diritti e doveri dello Stato verso gli altri Stati e verso gli stranieri.*

Da quanto abbiamo detto risulta, che le associazioni delle colonie straniere saranno soggette alle leggi e alle autorità locali se e in quanto vi sono soggette le analoghe associazioni nazionali, e dovranno ugualmente sottostare a quelle disposizioni imperative, fatte in loro speciale riguardo dalle competenti autorità territoriali. Un esempio di queste ultime può esserci fornito dall'avviso emesso il 10 giugno 1886 dal Consiglio di sorveglianza dell'assistenza pubblica di Parigi, che ordina un prelevamento a profitto dei poveri in generale, variabile fra l'1 e il 5 %, sul prodotto delle feste di beneficenza organizzate dalle ambasciate, legazioni o società straniere a profitto dei loro connazionali (1).

III.

9. Abbiamo studiato il lato pubblico dell'argomento riguardante le associazioni coloniali; studiamo ora quale sia la loro veste giuridica e in qual misura abbiano all'estero il godimento dei diritti civili. È questo un campo intricato quanto mai, irto di difficoltà e di dubbiezze. Da un lato non esistendo quasi in nessuno Stato delle disposizioni legislative riguardo alle associazioni, queste si svolgono bensì liberamente in una vita rigogliosa, ma giuridicamente sono in una posizione ambigua ed incerta, che si rispecchia in una giurisprudenza vacillante e contradittoria. Dall'altro nel campo internazionale, forse per la mancanza d'esempi pratici, l'argomento è affatto trascurato dagli scrittori; di guisa che manca la base di una tradizione scientifica e pratica per farne una trattazione precisa. Eppure nessun argomento mi sembra più seducente di questo, nel quale all'acume del giurista potrebbe accop-

(1) *Journal de droit intern. privé*, 1890, p. 545. **Derouin** e **Worms**, *Les étrangers en France au point de vue de l'assistance et des secours charitables.*

piarsi l'esperienza del sociologo per creare una teoria spoglia delle scorie impure del passato e rispondente alle condizioni progredite della società; giacchè io credo sia questo uno dei rami del diritto più bisognosi di riforma. Lo scopo ch' io mi propongo è infinitamente più modesto; io voglio solo applicare alcuni principî di diritto internazionale privato alle associazioni delle colonie straniere le quali hanno, è ben vero, uno sviluppo anormale, ma hanno tuttavia nei tratti più salienti dei punti di contatto colle associazioni in genere che vogliono esercitare dei diritti civili all'estero.

Anzitutto v'è una legge, che regoli l'esistenza giuridica delle associazioni coloniali? Forse all'affermativa potrebbe obbiettarsi, che, non avendo l'associazione per sè una personalità giuridica, non si può parlare di uno statuto dell'associazione come tale, di una legge che regge all'estero la sua capacità, bensì di uno statuto personale degli associati, riassumendosi nella capacità degli associati la capacità dell'associazione. Per ribattere quest'obbiezione occorrerebbe analizzare la natura giuridica delle persone morali e delle semplici associazioni. Senza dilungarci su questo punto, del resto interessantissimo, osserviamo solamente, che noi partiamo dal concetto che nulla a questo mondo v'è di assoluto e d'immutabile e che in particolare le leggi ed i principî giuridici sono creati a posta pei rapporti umani e devono essere quindi — per rubare delle espressioni alla fisica — malleabili e duttili per adattarsi alla infinita varietà di quei rapporti e alle loro graduali modificazioni. Ora sarebbe per noi un far servire i rapporti umani ai principî ed un esagerare il concetto della personificazione (che pur non accettiamo riguardo alle persone giuridiche), se non altrimenti che nel diritto interno si volesse nei rapporti di diritto internazionale privato negare uno stato ed una capacità propria alle associazioni. Queste trattano affari per mezzo dei loro rappresentanti, si comportano in tutto da enti collettivi e come tali sono accolti dai terzi che trattano con esse; perchè non dovrebbero anche giuridicamente esser trattate come tali? Per sterile ossequio ad un principio non sarebbe un andar contro alla realtà? Nè con ciò io vengo a sostenere, come pure fece alcuno, che ogni associazione sia dotata di personalità giuridica; sostengo solo che ogni associazione ha una propria individualità, la quale le permette di raggiungere i suoi fini non altrimenti che gl'individui e fa sì che la sua esistenza non sia puramente nominale, che essa non sia il *nulla giuridico*, come crede il Laurent e con lui la massima parte dei

nostri civilisti, ancora attaccati al vecchio concetto della personificazione. Ritenendo le associazioni come organismi viventi e reali non si viene a togliere ogni differenza fra esse e le corporazioni; giacchè, se entrambe possono acquistare e possedere e stare in giudizio, vi ha un divario sostanziale quanto alla rappresentanza, la quale nelle une rappresenta i soci *uti universi*, mentre nelle altre li rappresenta *uti singuli*, e quanto al patrimonio, che nelle une appartiene all'ente, mentre nelle altre *pro virili parte* ai soci.

Per mostrare a quale assurdo e in fondo a qual trionfo della mala fede condurrebbe il sistema opposto fingiamo un caso pratico. Un comitato di beneficenza straniero raccoglie delle offerte a favore dei danneggiati da un cataclisma e depone presso un banchiere le offerte ricevute dalla carità degli oblatori; se si ammette uno statuto del comitato come tale sarà abbastanza facile il giudicare, se egli ha azione contro il banchiere per farsi restituire il deposito; se si vuol seguire il sistema opposto bisognerà giudicare della capacità di tutti e di ciascuno dei componenti il comitato, e se questi per appartenere a diversi Stati o per altra ragione sono di diversa capacità, che cosa si dovrà decidere? Anzi per essere più logici, siccome la rappresentanza di un' associazione non sarebbe per sè capace di agire in nome di quella, bisognerebbe giudicare della capacità non dei componenti il comitato, ma di tutti e di ciascuno degli oblatori da quelli rappresentati, i quali possono essere ignoti, non contando che possono essere soggetti a dieci legislazioni differenti, ed essere talora incapaci per alcuna di esse. In sostanza ne verrebbe la conseguenza assurda, che il comitato non potrebbe agire in giudizio, con quale offesa alla buona fede, che deve sempre esistere nei contratti, è inutile rilevare.

10. Ammesso che le associazioni delle colonie estere abbiano uno statuto personale analogo a quello delle persone fisiche, esso sarà rappresentato dalla legge del luogo in cui hanno la sede, cioè dalla legge del domicilio, o dalla legge della nazionalità? Noi dichiariamo *a priori* di essere fautori della legge nazionale e dirne qui le ragioni sarebbe un uscire dal campo delle nostre ricerche. Quello che noi qui consideriamo è l'esempio tipico dei casi, in cui non coincidono la legge del domicilio e la legge nazionale, dando così alla questione pratica importanza. Siccome in fondo i diritti e i doveri dell'associazione si risolvono nei diritti e nei doveri dei soci, così ammettendo la legge del domicilio per quella si viene in qualche modo ad ammetterla anche per questi; il che è contrario al principio da

noi accolto riguardo alo statuto personale. E non regge l'analogia colle società commerciali, per le quali ormai anche dai fautori della legge della nazionalità viene preferita la legge del domicilio: infatti in esse la persona e la sua nazionalità spariscono nel concetto prevalente della speculazione, ed è logico che le società siano sottomesse alla legge del luogo, dove questa speculazione principalmente si esercita, interessando l'ordinamento economico e l'ordine pubblico dello Stato. Nell'associazione in genere, indipendentemente da qualunque considerazione sulla sua natura giuridica, l'elemento predominante è l'uomo colla sua nazionalità, lo scopo è sempre d'indole intellettuale e morale e manifestando la sua efficacia solo a benefizio dei soci o di altri connazionali non ha che debolissimi rapporti colla sovranità del territorio, in cui l'associazione stessa è domiciliata: unico limite anche qui non può essere che il rispetto ai principî d'ordine pubblico e di moralità.

Vediamo ora da che cosa possa dedursi la nazionalità delle associazioni. In queste si ha bene uno scopo, che riguarda interessi materiali o morali e che ha direttamente o indirettamente un carattere pubblico, ma di fronte al diritto questo scopo, piuttosto che dalla società come ente, è raggiunto dagl'individui in quanto compongono l'associazione; questa è in fondo un ente collettivo, ma tale in cui gli elementi non scompaiono nell'unità, la quale quindi non è altro che la somma dei caratteri giuridici degli associati. E però la nazionalità di tali associazioni non si potrebbe, in principio, desumere se non dalla nazionalità di tutti e di ciascuno dei singoli associati, dovunque sia la sede sociale; giacchè tali società svolgendosi liberamente non hanno come le persone morali una sanzione diretta del potere sovrano, da cui possa dedursi la loro giuridica appartenenza ad uno Stato piuttosto che ad un altro.

Bene spesso riguardo alle associazioni coloniali non v'è alcun motivo di dubbio; e invero se lo scopo è nazionale e nazionali sono coloro che tendono a raggiungerlo, è naturale che tale debba essere anche l'associazione o l'istituto, a nulla rilevando che socio possa essere qualche straniero benefico o che si sia venuti in soccorso a qualche straniero in casi urgenti; il che non è altro che un omaggio al principio che la beneficenza non conosce confini di Stati, nè razze di popoli. La nazionalità dei soci attribuisce la nazionalità all'associazione e lo scopo non ha al riguardo che un'influenza complementare; quindi un'associazione è nazionale, quando i componenti sono nazionali, mentre lo scopo è straniero ad essi,

e viceversa straniera quando i componenti sono stranieri, mentre lo scopo è a vantaggio dello Stato territoriale.

Così non altrimenti che italiano dovrà considerarsi il Convento delle Canossiane ad Hong-Kong, dove le suore sono tutte italiane, quantunque lo scopo sia il mantenere un orfanotrofio istituito per raccogliere ed educare una gran quantità di bambini cinesi, per la maggior parte abbandonati dai genitori, nonchè un educandato per le bambine Portoghesi della vicina Macao e per le Inglesi di Hong-Kong. Il convento non ha altra risorsa che le oblazioni volontarie e qualche sussidio dai governi Portoghese e Inglese (1).

In considerazione dell' elemento personale, che predomina nella società in nome collettivo e nell' accomandita, alcuni ritengono, che la loro nazionalità dipenda dalle nazionalità dei soci; in questo senso si pronunciò il Tribunale federale Svizzero nella sentenza 11 novembre 1892 (2). A noi pare ingiustificato lo scostarsi riguardo a queste società dal sistema seguito per le anonime, giacchè avendo esse un' esistenza distinta da quella dei soci, possono avere un domicilio distinto e quindi una nazionalità differente da quella dei loro membri e sopratutto perchè in qualunque società commerciale, quantunque in diversa misura, entra l' elemento del capitale e della speculazione, che è essenzialmente internazionale e che è giusto sia sottoposto alle leggi del luogo dove il commercio principalmente si esercita.

Ma il criterio da noi adottato è talora fecondo di gravi incertezze. Può darsi infatti che i soci appartengono a due o più nazionalità; in tal caso il criterio risolutivo sarà dato dalla nazionalità della maggioranza. Supponiamo che tutte le colonie straniere esistenti in una data città di provincia, essendo ciascuna poco numerosa, si riuniscano in un' associazione di divertimento, di beneficenza ecc., oppure costituiscano una di quelle legge difensive, che talora si mutano in offensive e che spesso si verificano nei paesi di civiltà inferiore; allora il criterio della maggioranza non può avere alcuna applicazione e la pluralità delle cittadinanze dei soci si risolve necessariamente nella mancanza di una cittadinanza propria dell' associazione, la quale quindi non avrà uno statuto personale derivante dalla nazionalità ma dal domicilio. Noi applichiamo

(1) *Boll. consolare*, marzo 1882.

(2) *Journal de droit intern. privé*, 1893. *Bulletin de la jurisprudence Suisse*, p. 640.

a questo caso per analogia quanto si ritiene applicabile alle persone fisiche, le quali non abbiano alcuna nazionalità. Il Fiore (1), che conforta coll' autorità del diritto romano il principio della legge nazionale, dice che il solo caso in cui, secondo il Savigny, si applicava presso i Romani la legge del luogo del domicilio era quando l' individuo non aveva il diritto di cittadinanza in alcuna città. Il Laurent (2) dice, che coloro che non hanno patria « seront en tout soumis à la loi Française, sans jouir des droits que cette loi établit au profit des citoyens. C' est une consequence fatale de leur position ». E l' istituto di diritto internazionale nella sessione di Oxford (1880) adottò la seguente risoluzione: « Lo stato e la capacità di una persona sono retti dalla legge dello Stato, cui essa appartiene per la sua nazionalità. Quando una persona non ha nazionalità conosciuta, il suo stato e la sua capacità sono retti dalla legge del suo domicilio ». A noi sembra questo il sistema più semplice e più logico per evitare il conflitto, il quale non sarebbe certo eliminato se si volesse considerare l' associazione come avente varie nazionalità, quali e quante sono quelle dei soci, ed altrettanti statuti personali, o se si ammettesse il diritto di scelta, per la quale non sarebbe certo molto facile l' accordo.

Non si può pretendere però, che la regola da noi propugnata si applichi nei paesi di capitolazioni; giacchè avendo in questi gli stranieri un quasi-diritto di estraterritorialità, i soci non permetterebbero certo, che gl' interessi comuni andassero sotto le leggi e la giurisdizione del paese dove risiedono, giacchè sottoponendovi l' associazione verrebbero a sottoporvi anche se stessi. In tal caso sarebbe bene che la scelta della nazionalità venisse fatta una volta tanto nello statuto dell' associazione; se statuto non esiste, la scelta non potrebbe farsi all' occasione che col voto della maggioranza, che su interessi comuni sarà facile ottenere.

Se la nazionalità dell' associazione dipende dalla nazionalità dei soci, cambiando questa dovrà naturalmente cambiare anche quella. Così vi potrà essere una *naturalizzazione* dell' associazione, quando i soci prima stranieri si sono poi naturalizzati nello Stato in cui risiedono; e ciò può avvenire benissimo in seguito ad una legge, che conceda la naturalizzazione in massa a tutti quelli che si trovano in date condizioni: l' America latina ce ne ha offerti in que-

(1) *Diritto intern. privato,* 2ª edizione, p. 77.
(2) *Principes de droit civ.*, t. I, p. 478.

sti ultimi anni vari esempi. La naturalizzazione non avrà effetto retroattivo, ma potranno verificarsi delle questioni di diritto transitorio.

Il cambiamento di nazionalità di un'associazione si può verificare anche quando i componenti cambiano nazionalità per effetto di smembramento di territorio; p. es. la *Società Savoiarda a Parigi*, dopo la riunione della Savoia alla Francia, di Italiana divenne Francese, continuando con eguale ardore ed eguale buon esito l'opera sua, per la quale era e rimase completamente indipendente (1). Se con questo mezzo una società di straniera può divenir nazionale, non è altrettanto facile che di nazionale diventi straniera continuando ad esistere nel territorio smembrato (2). Infatti il principio più logico e più scientifico sarebbe che gli abitanti del paese possano optare per la cittadinanza dello Stato, che cede il loro territorio, senza dover abbandonare la loro residenza; così sancì il trattato di Berlino per la Bulgaria (art. 12), per il Montenegro (art. 25) e per la Serbia (art. 39). Però siccome la sudditanza di chi abita il paese, che muta sovranità e di un alto interesse politico tanto per lo Stato che acquista quanto per quello che abbandona il territorio, così quel principio viene talora espresso nei trattati in modo da dar luogo a molte incertezze e a conflitti; ne può dare un esempio il trattato di Francoforte (3).

11. Facciamo ora delle brevi applicazioni di questo statuto personale delle associazioni coloniali. Se anche riguardo alle persone fisiche non sono sempre d'accordo gli scrittori nel determinare quali rapporti rientrino nello statuto personale, che pure è da tutti ammesso, più difficile sarà determinare a quali rapporti degli enti collettivi si debba applicare uno statuto personale, sul quale abbiamo visto possono esistere delle incertezze. La prima cosa che nelle associazioni deve esser retta dalla legge del paese cui appar-

(1) *Bollettino consolare*, aprile 1867.

(2) I tribunali Francesi, riguardo alle società d'Alsazia e Lorena hanno più volte sancito la massima molto discutibile, che, per il cangiamento di legislazione derivante dall'annessione, le società indigene del territorio annesso perdono anche la qualità di persone giuridiche, eccetto che la legislazione o i trattati dello Stato che annette non considerino come persone giuridiche le società dello Stato smembrato.

(3) V. **Catellani,** *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*, vol. II, pag. 121-126.

tengono si è la loro caratterizzazione giuridica. Quasi tutti i legislatori si occuparono delle associazioni solo dal punto di vista del diritto pubblico, sia con leggi esplicative dell' articolo che sancisce la garantia costituzionale, sia con regolamenti di polizia, ma ne trascurarono affatto il lato del diritto privato; donde campo a dubbi e alle più disparate opinioni. Il nuovo Codice Svizzero (art. 716) (1) riconosce la individualità giuridica anche alle semplici riunioni preordinate a scopi filantropici, ricreativi, religiosi, scientifici, artistici o di carattere intellettuale, bastando all' uopo che esse si facciano inscrivere nel registro di commercio. Parimente il nuovo Cod. Spagnuolo del 24 luglio 1889, che ha il merito di trattare abbastanza estesamente delle persone giuridiche, attribuisce (art. 35) la personalità giuridica ad ogni associazione civile, commerciale o industriale costituita nelle forme volute dalla legge per un oggetto d' interesse privato, ogniqualvolta che essa sia riconosciuta capace di esercitare i propri diritti e di assumere proprie obbligazioni come tale (2). Il Codice Austriaco all' art. 26 attribuisce la personalità giuridica ad ogni associazione lecita e dispone che in massima le società lecite godono gli stessi diritti che le persone singole. Nella nostra legislazione e in genere in tutte quelle che derivano dal Codice Napoleone le società civili e per analogia le associazioni, hanno, secondo un' opinione, che è in minoranza, ma che a noi pare più razionale, una propria individualità giuridica, che loro permette di raggiungere il loro scopo con mezzi meno imperfetti che sia possibile; individualità, la quale si noti bene, si distingue essenzialmente dalla personalità. Ora questo carattere, con tutte le conseguenze che ne derivano, costituisce una specie di patrimonio giuridico inseparabile alle associazioni.

Oltre i principî d' ordine pubblico e dei buoni costumi le associazioni bisogna che rispettino le leggi proibitive; così un' associazione straniera non potrebbe in Russia ed in Rumania e non avrebbe potuto in Inghilterra fino al 1870 acquistare degli immobili.

Tutto quanto è forma del giudizio e non capacità sarà retto per le associazioni non altrimenti che per gl' individui dalle leggi territoriali; così saranno applicabili gli articoli 105-107 del nostro Cod. proc. civ. riguardo alla competenza relativa agli stranieri. La

(1) V. **Vidari,** *Corso di diritto commerciale*, vol. I, pag. 468.

(2) **Fiore,** *Della personalità giuridica dei corpi morali e dello Stato all' interno e all' estero* (*Giur. It.*, vol. XLVI-XLVII).

citazione è notificata per le società di commercio a chi le rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale (art. 137, 1° comma) e per i corpi morali al capo o superiore o a chi ne fa le veci (art. 138. 1° comma) e la notificazione deve farsi nella casa in cui risiede l'amministrazione della società o dell'ente convenuto, e, in difetto, nella casa in cui il socio, l'amministratore o il rappresentante ha residenza (art. 139, 1° comma). Certo una legge di procedura non poteva occuparsi d'un fatto giuridico non contemplato in nessuna legge di diritto privato, qual'è quello delle associazioni, però noi crediamo che per analogia queste disposizioni si applichino anche ad esse: la citazione si farà al presidente dell'associazione non come rappresentante di un ente astratto che non esiste, ma come rappresentante di tutti i soci (si noti quale imbarazzo, anzi quale impossibilità sarebbe citare tutti i soci, i quali possono essere numerosissimi e bene spesso sconosciuti all'attore), e la notificazione si farà pure al domicilio o alla residenza dell'associazione, oppure in difetto alla residenza del presidente od amministratore. Il Laurent (1) invece sostiene, che i soci debbono essere citati al loro domicilio, non al domicilio della società, perchè questo non esiste civilmente. Ora queste disposizioni combinate con quelle degli art. 105-107 io credo debbano applicarsi anche alle associazioni straniere.

Le semplici associazioni non presentano per l'economia sociale quei pericoli, che sono evidenti nei corpi morali sopratutto per la perpetuità del loro scopo; tanto è vero che in quasi tutti gli Stati per via diretta o per via indiretta, di fatto o di diritto le associazioni acquistano per titolo gratuito; ma se uno Stato appone certi limiti di modo e di entità circa l'attitudine a succedere delle società oltre che delle corporazioni, come l'Inghilterra, questi limiti devono valere anche per le società straniere, perchè il divieto parte da un criterio ispirato all'ordine pubblico. Questo carattere d'ordine pubblico, che investe talora la capacità delle associazioni, diventa molto più saliente, quando si tratta di associazioni religiose. Queste si trovano in una condizione storica singolarissima. La Rivoluzione non solo tolse la personalità alle corporazioni religiose, ma dichiarò che non si sarebbero più riconosciuti i voti monastici e in conseguenza erano per sempre soppresse le congregazioni, nelle quali si facevano tali voti. Napoleone andò ancor più in là;

(1) *Principes de droit civil*, t. 26, p. 196.

egli proibì anche le associazioni religiose, astrazion fatta da ogni voto: il semplice fatto d'associarsi sotto pretesto di religione era un delitto (1). Gli Stati liberi mantennero l'abolizione delle corporazioni, ma le nuove costituzioni, cominciando da quella belga, per un teorico omaggio al principio della libertà d'associazione, non ne eccettuarono i religiosi. Senonchè i più raffinati congegni di frode alla legge conservarono di fatto l'esistenza alle corporazioni dell'antico regime. « La Belgique, potè dire il Laurent, est la terre promise des convents; il s'en est formé plus sous le regime de la liberté qu'il n'y en avait sous la domination autrichienne et espagnole ». In sostanza la ragione d'esistere e la capacità delle associazioni religiose si distinguono essenzialmente da quelle delle altre libere associazioni. Il contrasto dei principî ammessi nella legislazione civile colle dottrine della Chiesa conduce naturalmente a produrre nelle associazioni religiose una contraddizione perenne, quantunque larvata, colla legge civile: in effetti le comunità religiose non sono illecite per sè, per la vita in comune che è nella loro natura, bensì per il loro scopo in quanto si propongono il ristabilimento delle corporazioni a titolo di persone civili. I monaci preferiscono obbedire a Dio che agli uomini; essi fanno voto di povertà e pretendono poi di acquistare e possedere per conto proprio, mentre in sostanza ogni acquisto e possesso è per la comunità, la quale quindi si arroga indirettamente la toltagli personalità. Queste condizioni di cose *pro bono paris* vengono tollerate, e anche se non sempre si viene a sventare la frode, il danno non è molto grave negli Stati, come per es. il nostro, dove il partito clericale non ha raggiunto la potenza e l'audacia, che ha nel Belgio e che indusse più volte il Laurent a gettare un grido d'allarme, come se si trattasse della salvezza della patria.

Tutte le persone morali attirano i doni ed i legati dei privati, ma questo può dirsi sopratutto per le corporazioni religiose, la cui manomorta era più dannosa all'organizzazione economica e all'ordine delle famiglie che non la manomorta civile; ora il divieto assoluto della manomorta ecclesiastica e la permissione quantunque entro certi limiti di quella civile, il fatto che un'associazione religiosa non potrà quasi mai raggiungere la personalità civile, mentre una laica lo potrà benissimo appena avrà mezzi sufficienti e scopo duraturo, non possono non avere una seria influenza nel de-

(1) **Laurent,** *Principes de droit civil,* t. XI.

terminare in senso più restrittivo i limiti d'ordine pubblico rispetto ai diritti delle associazioni religiose estere e nello stare maggiormente in guardia, affinchè queste, prevalendosi del diritto comune e del loro statuto personale, non vengano subdolamente a frustrare le leggi di soppressione delle corporazioni.

Secondo il nostro diritto le società civili possono assumere forma commerciale e limitare come loro piaccia la responsabilità dei soci. Quasi tutte le legislazioni ammettono questo principio, quantunque lo determinino e lo limitino in diversa misura: così la legge Tedesca del 28 giugno 1884 (art. 174 e 208) permette alle società civili di assumere la forma della società anonima od in accomandita per azioni, come il nostro Codice di comm. (art. 229); il Codice Svizzero (art. 552 ult. alinea e art. 590 ult. alinea) concede soltanto di assumere le forme di società in nome collettivo ed in accomandita alle società civili, che per di più si sieno iscritte nel registro di commercio: il diritto Inglese (leggi del 7 agosto 1862 e del 1867, 77, 79, 83) non appone limiti di forma; la legge belga (art. 136) dà tale facoltà solo alle società che hanno per iscopo lo scavo delle miniere, industria questa che essa reputa civile; i codici Argentino (art. 403) ed Uraguayano (art. 403) dichiarano, che una società anonima ha sempre carattere commerciale qualunque sia l'oggetto suo. In Francia la giurisprudenza inclina a permettere alle società civili di assumere la forma delle commerciali, ma non v'è alcuna disposizione legislativa in proposito avendo il corpo legislativo, quando si discuteva la legge del 24 luglio 1867, respinto come intempestiva la proposta autorizzante quella concessione (1).

Ora un'associazione esistente all'estero, che abbia assunto forma commerciale, dovrà in tutto considerarsi come una società commerciale?

La giurisprudenza Francese ha deciso, che l'adozione delle forme commerciali non ha per effetto d'imprimere a una società puramente civile per il suo oggetto il carattere commerciale; parimente la corte di Cassazione di Roma (13 settembre 1887) giudicò, che le società nazionali ed estere che assumono forma commerciale quantunque siano di natura civile non vanno soggette a quelle conseguenze giuridiche, le quali derivano soltanto dall'essenza dell'atto commerciale o dalla professione di commerciante.

(1) **Vidari,** *Corso di diritto commerciale*, vol. I, p. 436 e 437.

Il Laurent (1) crede, che le società civili possano chiedere in prestito alla legge commerciale le regole ed i caratteri che non concernono l'ordine pubblico, quantunque l'applicazione di questo principio sia difficile per l'incertezza che regna sul senso della parola *ordine pubblico:* egli ne deduce, che le società civili sotto forma commerciale non assumono la personalità giuridica delle società di commercio, ch'esse non sono sottomesse alla giurisdizione commerciale, che non possono essere citate alla sede sociale, che non sono soggette alla prescrizione eccezionale che la legge belga del 18 maggio 1873 stabilisce a favore delle società commerciali. L'opinione del Laurent ci pare esagerata: è appunto una garanzia dell'ordine pubblico quella che informa l'ordinamento legislativo delle società commerciali e, se le società civili ne adottano l'organismo corrispondente, non è giusto, che esse assogettandosi a tutte le formalità gravose non siano d'altro lato partecipi dei vantaggi, che da quelle derivano per opera di legge; l'unico limite razionale si è quello delle disposizioni caratteristiche alla materia commerciale. In questo senso ha deciso il nostro Codice di commercio, il quale sottopone le società civili con forma commerciale a tutte le sue disposizioni eccettuate quelle del fallimento e della competenza; quindi tali società avranno l'individualità propria alle società di commercio e se estere saranno soggette agli art. 230 e 231 del nostro Cod. di commercio. Una società civile con forma commerciale non diventa per ciò una società commerciale, ma una volta che è assimilata a questa riguardo alle personalità e ne offre tutte le garanzie è naturale che goda delle disposizioni che quasi tutti gli Stati hanno dato a favore delle società commerciali estere. Però non crediamo, che tali società debbano essere esenti dal prestare la *cautio judicatum solvi* in quei paesi dove da questa sono esenti le società commerciali, perchè quest'eccezione dipende essenzialmente dal fatto del commercio, avendo per iscopo di favorire le relazioni commerciali fra i popoli.

Della capacità ad assumere forme commerciali in genere ed una data forma nella specie si dovrà giudicare secondo la legge nazionale; così un'associazione Svizzera in Italia non potrà quivi assumere forma di anonima, perchè questa è vietata alle società civili dal Cod. Svizzero; altrimenti si verificherebbe l'inconveniente che quella società non sarebbe riconosciuta come anonima in Sviz-

(1) *Principes de droit civil,* XXXVI, p. 238 e segg.

zera e non avrebbero quivi valore gli atti compiutivi per es. da una succursale della società, che agisse da società anonima. E tutto ciò è logico, perchè un' associazione Svizzera, assumendo in Italia forma commerciale, non diventa con ciò una società commerciale italiana, ma resta una società civile appartenente al paese d' origine rivestita per beneficio di legge della più agile veste mercantile. Per converso, trattandosi di una legge proibitiva, un' associazione estera non potrà adottare le forme vietate alle nazionali, quantunque permesse dal suo statuto personale; sicchè può avvenire che una società estera non possa assumere alcuna forma commerciale, perchè di queste alcune sono vietate dalla legge territoriale, altre dalla personale.

Per tutto il resto un' associazione estera con forma commerciale sarà sottoposta a tutte le disposizioni riguardanti quelle date forme, stabilite nelle leggi o nei trattati dello Stato in cui essa ha il domicilio.

Un' associazione Italiana all' estero potrà essere dichiarata in fallimento in quei paesi in cui di questo non è fatta una legge speciale pei commercianti? La procedura collettiva può essere aperta anche pei non commercianti secondo la legge Germanica del 10 febbraio 1877, la legge Austriaca del 25 dicembre 1868, le leggi Inglesi del 9 agosto 1869 e 25 agosto 1883 e i due atti emanati nel 1872 (35 e 36 Vict. c. 57) ed applicabili alla sola Irlanda. Questo sistema viene applicato anche in Ispagna, nella Svezia (legge del 1872) e in Danimarca (legge del 1872) (1).

È la vecchia questione già fatta dagli statutarî sulla personalità o territorialità della legge sul fallimento. Alcuni dicono, che lo stato di fallimento riguarda l' ordine pubblico, ha il carattere di una misura di polizia e di sicurezza, imperiosamente reclamata dall' interesse dello Stato territoriale; e che è uno statuto reale, perchè il suo scopo è quello di prestare una garanzia agl' interessi dei creditori. Altri dicono, che la legge del fallimento non interessa l' ordine pubblico internazionale, ma riguarda solo interessi privati, perchè altrimenti si farebbero tanti fallimenti quanti sono i luoghi dove esistono i beni; e che è uno statuto personale, perchè affetta lo stato della persona di cui altera la capacità, giacchè, come bene

(1) V. **G. Diena**, *I diritti reali considerati nel diritto internazionale privato*. Torino, Unione tip. edit., 1895, pag. 405.

osservò il tribunale di commercio di Gand (1), una legge per costituire uno statuto personale non occorre che crei uno stato permanente, inseparabile dell'individuo, ma basta influisca sullo stato dell'individuo stesso, come p. es. la tutela e l'interdizione. Il Weiss nel rapporto presentato all'Istituto di diritto internazionale nella sessione di Zurigo (1892) così formulò la prima proposizione: « À la loi personnelle de l'insolvable il appartient exclusivement de décider s'il peut ou non être mis en état de fallite, d'organiser la faillite, d'en determiner les conséquences et les solutions, dans les limites où l'ordre public international, c'est-à-dire l'intérêt de l'État étranger sur le territoire duquel elle est invoquée, autorise son application ». Concludiamo quindi dicendo, che per noi le associazioni italiane all'estero non potranno essere dichiarate in fallimento anche quando potessero esserlo per la legislazione del paese in cui risiedono (2).

IV.

12. Abbiamo riservato qui in fondo una grave questione, sia perchè essa ha un'importanza speciale riguardando una categoria a sè fra le associazioni e gl'istituti, che sorgono nelle colonie estere, sia perchè il suo studio può portare un po' di luce nella *vexata quaestio* dei diritti delle persone giuridiche straniere, facendone rilevare un lato più oscuro e meno osservato dagli scrittori.

Le associazioni e gl'istituti, che abbiamo finora studiati, non posseggono mai la personalità giuridica?

Non v'è nostra colonia un po' importante all'estero, che non abbia la sua *società italiana di beneficenza,* la quale è la madre di tutte le istituzioni di beneficenza, che sorgono nella colonia e potrebbe per questo riguardo considerarsi come la Congregazione di carità rispetto alle altre Opere pie; essa gode quasi sempre di un sussidio da parte del governo e pur non essendosi uniformata alle disposizioni della nuova legge 17 luglio 1890 ha spesso da tempo lunghissimo una vera personalità giuridica, forse speciale di fronte alle leggi dello Stato, ma perciò non meno effettiva. Del resto possiamo osservare, che anche in Italia il riconoscimento di

(1) *Journal de droit intern. privé*, 1891. *Bull. de la jurisp. belge*, p. 275.

(2) V. **G. Diena,** loc. cit. pag. 406, dove è sostenuta l'applicabilità della *lex fori.*

un istituto in persona giuridica può essere anche tacito; così vi sono opere pie, che si reggono con statuti o testamenti di antichissima data e di cui forse s' ignora l'origine e per le quali l'autorità civile non ha mai emesso il decreto di erezione in ente morale (1). Certo si è che quelle società delle colonie, quasi sempre libere da tradizioni, che le leghino al potere territoriale o a quello nazionale, agiscono in tutto da persone morali, contrattano ed acquistano liberamente a titolo oneroso e gratuito: p. es. l'anno decorso la già celebre artista di canto Marietta Alboni, forlivese, morendo a Ville d'Avray, legò alla *Società italiana di beneficenza in Parigi* la somma di 100 mila franchi (2). E i tribunali all'occasione non potrebbero non riconoscere questo stato di fatto, che, viste le condizioni speciali, potrebbe dirsi un semplice *possesso della personalità giuridica*, un *possesso di stato* simile a quello che si ha nelle persone fisiche: il che potrà certo sembrare un'eresia giuridica a chi crede le persone morali una mera creazione dello Stato, ma non è meno una logica deduzione della teoria realista riguardo alle persone giuridiche, che noi ammettiamo. Nè è certo un concetto esatto quello di alcuni, i quali dicono che i rapporti concreti della vita inducono spesso ad entrare in relazioni giuridiche con delle persone incapaci, siano esse fisiche o collettive, e che gli atti relativi valgono finchè non sorgono contestazioni, ma quando di queste s' impadroniscono i tribunali, le ragioni del diritto debbono prevalere nel farne riconoscere la nullità. È un concetto inesatto, perchè l'idea moderna del diritto porta che nessuna manifestazione delle attività particolari stia fuori del dominio del diritto stesso e quindi della legge; anche quando fosse vero, non si riuscirebbe con esso a provare che la necessità di riforma di un diritto, che pare voglia trovare la ragione di esistere in se stesso anzichè nei mutevoli rapporti umani.

Altra branca delle società coloniali, importantissima per la classe operaia ed agricola, che è quella che dà il maggior contingente all'emigrazione, è data dalle *società di mutuo soccorso,* alle quali nulla vieta di ordinarsi giusto il disposto della legge 1886 e che ad ogni modo possono riguardarsi come società di fatto con quei diritti, che più volte la nostra giurisprudenza ha riconosciuto loro.

(1) *Rivista di beneficenza pubblica*, giugno-luglio 1891. **Peano**, *Sulla personalità giuridica delle Istituzioni di beneficenza.*

(2) *Boll. uff. minis. aff. est.*, giugno 1894, pag. 56.

Non di grande importanza sono le società ricreative e d'istruzione, le prime per il loro scopo stesso e per il loro scarso numero, le seconde sia perchè sono spesso sussidiate dal governo e sottoposte alla sorveglianza del console e della deputazione scolastica (1), sia perchè rientrano bene spesso come uno scopo secondario in qualche altra istituzione. Del resto nel Levante il governo per raggiungere con maggiore efficacia la diffusione della nostra lingua e cultura ha istituito delle scuole proprie, le quali accettano alunni di ogni nazionalità e religione.

Cito per ultimo, quantunque prime per importanza, le società di patronato per gli emigranti, perchè da noi purtroppo non si è fatto quasi nulla in proposito. Queste associazioni dai mezzi potenti, stendendo le loro ramificazioni dai paesi d'immigrazione alla madre patria, compiono un'opera santamente umanitaria e spesso raccogliendo l'opera sparsa delle associazioni di beneficenza e di mutuo soccorso raggiungono colla loro vasta cooperazione le vere proporzioni di un vivente organismo. La più importante delle associazioni italiane di protezione degli emigranti esistenti all'estero è l'*Italian Home* di New-York, fondata nel 1888 per iniziativa del R. Console d'Italia Comm. Riva, e che sol un anno dopo, nel giugno 1889, seppe già provvedere la colonia di un magnifico ospedale, costruito espressamente in un locale di sua proprietà, ed attendere oltrechè al miglioramento del servizio di beneficenza e al riordinamento dell'istruzione e delle scuole, alla protezione dei nostri emigranti (2).

Tralascio di accennare alle Banche e agli Istituti di credito, che hanno un carattere prevalentemente commerciale e rispetto ai quali le nostre colonie sono inferiori a quelle Inglesi, Francesi e Tedesche; quanto agl'istituti religiosi basterà notare, che le chiese seguono le sorti dell'istituto a cui sono annesse e che le associazioni religiose, per il loro carattere speciale, come già osservammo, sono molto influenzate nei paesi civili dalla legislazione territoriale oltre che dalla nazionale. Gl'istituti religiosi e caritatevoli, che sorgono in Palestina e in genere in Levante, sono parte per tradizioni storiche, parte per accordi dei governi in una posizione

(1) V. Reg. delle scuole Italiane all'estero approvato con R. Decreto 23 agosto 1894, n. 395.

(2) V. **Egisto Rossi,** *Del patronato degli emigrati in Italia e all'estero.*

speciale (1). Nella provincia di Gerusalemme, che conta circa 160 mila abitanti, v' è un' infinità di istituti di tutte le religioni; parrebbe quasi che la culla del Cristianesimo fosse la terra sacra a tutte le forme d' adorazione della divinità. Quivi tutte le nazioni ebbero fin da tempi antichissimi conventi ed istituti a favore di pellegrini e nel più assoluto dispregio dell' autorità territoriale riuscirono ad ottenere per essi una vera vita autonoma e indipendente; in modo che quello può dirsi davvero essere un paese internazionale. Infatti secondo gli statuti in vigore la custodia di Terra Santa è retta da un custode, che deve essere Italiano, un vicario Francese, un procuratore generale, specie di delegato alle finanze, Spagnuolo, un segretario Italiano; il potere esecutivo è in mano d' un consiglio superiore detto *discutorio* composto di sette membri, compresi i tre già annunciati; dei quattro successivi è stabilito che uno sia Italiano, uno Francese, uno Spagnuolo e uno Austro-Ungarico. Oltre quest' organizzazione internazionale le potenze, con l' art. 62 capov. 5° del trattato di Berlino del 1878, si sono garantite pei loro sudditi e per gl' istituti da questi fondati nei Luoghi Santi uno speciale diritto di protezione, esercitato dai loro agenti diplomatici e consolari in Turchia.

13. — Vediamo ora quale sarebbe la sovranità competente, se un' associazione coloniale, non potendo neppure pretendere a quel possesso di stato, a cui sopra accennammo, volesse assorgere a persona giuridica. Questa questione risolve implicitamente l' altra, da quale sovranità s' intenda derivato quel riconoscimento implicito sopra detto e a quale legge siano soggette quelle associazioni che ne godono. Non vogliamo certo fare qui la teoria delle persone giuridiche straniere per non strozzare un argomento bellissimo, degno di estesa ed accurata trattazione e che ha affaticato in questi ultimi anni i più alti intelletti, che si occupano del diritto internazionale; noi restiamo paghi d' illustrare solo un punto speciale della questione.

L' opinione, che ora tende a divenire generale, è quella che concede i diritti civili alle persone giuridiche straniere senza bisogno

(1) V. *Bollettino consolare*, maggio 1886. — La posizione privilegiata, di cui godono di fatto le associazioni religiose negli Scali del Levante, venne riconosciuta di diritto dal Trib. consolare di Francia a Smirne in una sentenza del 3 giugno 1890, che venne criticata dal *Journal de droit intern. privé* (1891, p. 279-283).

di riconoscimento da parte dello Stato, nel cui territorio quei diritti si vogliono esercitare; ma non permette loro di esercitare nello Stato la loro pubblica funzione senza un riconoscimento della loro personalità. Il Lainé (1), che secondo il Fiore, giudice quant'altri mai competente, ha emesso in proposito la teoria più ardita e più ingegnosa, mette benissimo in luce la duplice veste, sotto cui deve riguardarsi una persona morale, quella cioè della funzione a lei propria, per la quale risultando direttamente o indirettamente implicato l'interesse generale e l'ordine pubblico dello Stato che la istituì, la persona morale stessa deve riguardarsi come strettamente territoriale; e l'altra dell'uso dei diritti privati, che le permettono d'esistere e di compiere la sua funzione. Da quest'ultimo punto di vista le persone giuridiche hanno all'estero la capacità civile indipendentemente da ogni riconoscimento dello Stato, nel quale esse vogliono esercitare i loro diritti privati; dal primo punto di vista invece le persone morali hanno l'obbligo di sottostare al riconoscimento dello Stato, nel cui territorio vogliono esercitare la loro funzione, essendo lo Stato stesso giudice supremo nel decidere, se il fine dell'ente, che è in relazione coll'interesse generale dello Stato istitutore, sia consentaneo pure ai bisogni e alle condizioni peculiari del suo territorio e dei suoi cittadini. È questo un concetto giustissimo, ma per renderlo più completo mi parrebbe conveniente farne un'interpretazione restrittiva riguardo alle persone giuridiche delle colonie straniere.

Prendiamo un esempio. Un'associazione straniera, che ha in Italia degl'istituti di educazione destinati agl'Italiani, vuole avere la personalità giuridica; qui è fuori di discussione, che la personalità dovrà ottenerla dal governo Italiano e allora l'associazione diverrebbe senz'altro una persona morale italiana. Ma se l'associazione straniera si occupa esclusivamente dell'educazione e della cultura dei suoi connazionali, io son convinto, che il suo governo nazionale sarebbe il solo competente ad attribuirle la personalità giuridica. Questa mia affermazione io mi propongo di dimostrare.

Le persone giuridiche in seguito al riconoscimento acquistano senz'altro la nazionalità del paese, che le ha riconosciute. La nazionalità delle persone, che formano parte della corporazione o di quelle che dettero origine alla fondazione, sparisce nella nazionalità della persona morale, al modo stesso che sparisce, almeno in

(1) *Journal de droit intern. privé*, 1893, p. 273.

parte, la loro personalità nel formare la personalità dell' ente collettivo. « Non sono gl' individui, dice il Pacifici-Mazzoni (1), che formano il carattere di un ente morale o valgono ad attribuirgli la loro cittadinanza, ma l'esistenza giuridica dell' ente è in base ad una legge di uno Stato determinato, altrimenti si avrebbe un ente morale formato da individui aventi la cittadinanza della Francia, della Svizzera, del Belgio, dell' Austria, e tutti aspirerebbero, com' è ben naturale, a dargli la cittadinanza propria e l' ente in allora non ne avrebbe nessuna ». E da ciò deduce, che la nazionalità è più caratteristica e più inseparabile dalla propria individualità nelle persone giuridiche che non sia nelle persone naturali. Quando una persona giuridica estera è riconosciuta per esercitare le sue funzioni nel nostro Stato, allora, dice il Lainé (2), essa cessa per noi d'essere straniera per diventar nazionale. Lo stesso concetto ha il Fiore (3), il quale cita una sentenza della corte d' appello di Roma (7 febbraio 1872), che ritenne non potersi qualificare come estero un istituto per la semplice considerazione, che tutti i membri che ne fanno parte sono stranieri. Non si possono infatti confondere, egli dice, le qualificazioni degli individui *uti singuli* colle qualificazioni giuridiche del corpo morale *uti universitas*; nè la personalità giuridica degli uni va confusa colla personalità giuridica dell'altro. Siccome l' esistenza deriva alle persone morali da un atto delle supreme autorità, così a questo bisognerà guardare per decidere della loro nazionalità. Se la personalità giuridica fu attribuita ad un istituto dalla suprema autorità nazionale, esso deve essere considerato come istituto nazionale; se invece fu fondato da suprema autorità straniera ed eserciti poi nel nostro Stato i diritti derivanti dalla personalità giuridica a lui attribuita dall' autorità straniera, sarà considerato come straniero.

Tutto ciò è giustissimo, ma quando, si potrebbe domandare al Fiore e a tutti gli altri scrittori che ammettono potersi dare l' esistenza di persone giuridiche straniere, quando lo Stato potrà permettere nel suo territorio quest' esistenza o in altre parole quando potrà permettere che uno Stato straniero crei nel territorio di

(1) *Cod. civ. it. commentato,* Delle successioni, v. II, p. 359.

(2) Loc. cit.

(3) *Diritto internazionale privato;* 2ª ediz., pag. 551 e 3ª ediz. vol. I, pag. 300-323.

lui una persona giuridica? È questa una domanda alla quale non ho trovato in alcun luogo un' esplicita risposta.

Per me una persona giuridica anche prima del riconoscimento ha per sua natura un' appartenenza virtuale ad una data nazionalità, la quale si concreta poi nell' erezione; e quest' appartenenza è determinata dallo scopo. La nazionalità dell' associazione non si riproduce nella nazionalità della persona giuridica: nel primo caso si hanno degli stranieri che cooperano ad uno scopo, nel secondo si ha solo uno scopo in sè e a nulla monta la nazionalità degl' individui che appuntano in quello le loro forze. Non è un' osservazione nuova nè mia, che lo scopo è l' anima delle persone giuridiche, ne forma, come nota benissimo il Catellani (1), la ragione e lo spirito, in esso s' impernia il loro centro vitale, da esso sono investite tutte le manifestazioni della loro esistenza. È pure una cosa risaputa da tutti, che lo Stato riconosce una persona giuridica, quando trova, previo un esame accurato, che il suo scopo è direttamente o indirettamente d' interesse generale e risponde ai bisogni e alle condizioni sociali e politiche dei suoi cittadini. Ora qui sta per me il nodo della quistione. Lo Stato, che non accorda la personalità, se non quando esista un' utilità dell' opera nel suo territorio, dovrebbe sempre negarla a quegl' istituti, che hanno esclusivamente per iscopo l' utilità dei cittadini stranieri. E ciò a ragione, perchè esso sarebbe incompetente a giudicare dell' utilità, che può recare l' istituto allo Stato a cui appartengono gli stranieri avvantaggiati da esso, non potendo apprezzare le sue condizioni sociali, economiche, morali, giuridiche ecc. Ma se è incompetente lo Stato, dove la persona giuridica sorge, è viceversa competentissimo lo Stato, a vantaggio dei cui cittadini all' estero sorge l' istituto, perchè esso ha il massimo interesse a che sia avvantaggiata economicamente, moralmente e intellettualmente le condizioni di quelli. Abbiamo visto, che un gruppo numeroso di stranieri trasporta con sè gli stessi bisogni sociali, che aveva nella madre patria, e per soddisfarvi ha pure bisogno di propri organismi: ora se lo Stato è competente ad esaminare l' utilità sociale di istituti, che sorgono sul suo proprio territorio, non si capisce perchè questa competenza dovrebbe mancare quando si tratta d' istituti sorti all' estero per opera e per vantaggio dei suoi cittadini. Io davvero non so comprendere che cosa possa interessare al go-

(1) *Il D. I. privato e i suoi recenti progressi*; v. II, p. 281.

verno d'Italia, che un istituto, poniamo Tedesco, istruisca dei giovanetti Tedeschi, e su quali ragioni logiche o giuridiche esso possa fondare la pretesa di attribuirgli — lui, invece che lo Stato Germanico — la personalità.

Partendo da un altro punto di vista la legge, che riguarda l'erezione delle persone giuridiche, è territoriale o estraterritoriale? Intanto osserviamo, che al modo stesso che in Filosofia del diritto si ritiene un sistema antiquato quello, per cui lo Stato e le sue forme organiche si considerano le più eccellenti fra le persone giuridiche e quindi alle persone artificiali si applicano gli stessi principî che alle persone di diritto pubblico (1), è inesatto nel diritto civile il considerare la legge, che riguarda l'erezione delle persone giuridiche, come esclusivamente di diritto pubblico e quindi territoriale. Bisogna fare una distinzione fra il principio e gli effetti giuridici che ne derivano. Lo scopo giuridico e sociale di quella legge è quello di dare il mezzo agl'individui di conseguire efficacemente i loro fini; « le persone morali, dice benissimo il Lainé (2), non sono altro che delle modalità della vita giuridica delle persone naturali, perchè tutte in fondo riposano su un gruppo di sforzi umani, in tutte si riscontra il concorso verso uno scopo comune di persone reali ». Da quest' elemento loro fondamentale si deduce il carattere privato del principio legislativo, da cui hanno origine. Ma la personalità ripercuote i suoi effetti sulla proprietà e questi effetti sono di diritto pubblico, perchè interessano l'ordinamento economico della proprietà nel territorio, dove sorge la persona giuridica. Quindi le persone giuridiche erette da uno Stato nel territorio di un altro saranno soggette egualmente che le nazionali all'autorizzazione per l'acquisto d'immobili, e quando una legge o un trattato (come il trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria e la Serbia art. 2) vieta alle persone morali straniere di acquistare immobili, queste vi si dovranno naturalmente assoggettare. Così se uno Stato vieta nel suo territorio una certa categoria di persone giuridiche, p. es. le corporazioni religiose, giustamente non tollererà che un altro Stato vi crei di simili enti morali. Allo Stato territoriale spetta poi il diritto negativo d'ordine pubblico, che si concreta in una semplice vigilanza esteriore.

(1) *Archivio Giuridico*, vol. XLVI, p. 525. **Ratto,** « Le persone artificiali internazionali — Studio di filosofia del diritto ».

(2) Loc. cit.

Questi concetti trovano la maggior conferma nella distinzione, che fa il Pillet (1) fra leggi territoriali e leggi estraterritoriali; « le prime sono quelle il cui scopo non sarebbe raggiunto, se in ciascun paese esse non si applicassero agli stranieri come ai nazionali, le seconde quelle il cui scopo comanda ch'esse seguano in ogni luogo la persona, che cada sotto le loro disposizioni ».

In appoggio della nostra teoria non possiamo portare degli esempi, sia perchè gli Stati (forse per riguardi internazionali) si occupano molto meno di quanto dovrebbero della condizione giuridica fatta ai loro cittadini all'estero, sia per quello spirito di autonomia, che avemmo già a notare, delle associazioni nazionali all'estero. Sfogliando moltissime annate del *Bollettino del ministero degli esteri* e della *Rivista della beneficenza pubblica* (nella quale in appendice a ciascun numero mensile si trova la lista degli istituti eretti in corpo morale nel mese antecedente) non sono riuscito a trovare che un sol caso di erezione in persona morale di un istituto italiano sorto all'estero e anche questo in condizioni speciali (2). Con regio decreto del 21 luglio 1891 fu riconosciuta, in seguito a sua istanza, in qualità di ente morale la *Società Italiana di beneficenza in Alessandria d'Egitto*, la quale esisteva da 18 anni, noverava 350 soci, godeva di un sussidio governativo di L. 20 mila e possedeva un capitale di circa 27 mila lire e si proponeva allora di fondare un ospedale a benefizio degl'Italiani indigenti. Il Consiglio di Stato, richiesto del suo parere dal ministro degli affari esteri, pose fra i suoi considerandi il seguente: «....non pare vi sia difficoltà all'accoglimento dell'istanza, e non potrebbe farsi l'obbiezione, che trattandosi di un'associazione esistente fuori del territorio dello Stato, non possano ad essa applicarsi le leggi del regno, imperocchè questo principio, come fu ampliamente dichiarato con parere del 3 Dicembre 1890, n. 2760, non regge quando sono in causa sodalizî, che hanno sede in paesi dove hanno vigore capitolazioni, quale è l'Egitto ». Io non sono riuscito a poter leggere il parere 3 Dicembre 1890 e non so quindi se vi sia enunciata una teoria generale; ad ogni modo il Consiglio di Stato esprime un concetto inesatto, quando dice, che alle asso-

(1) *Journal de droit intern. privé,* 1894, p. 417. **Pillet,** « Le droit intern. privé — Essai d'un système général de solution des conflits de lois ».

(2) *Boll. uff. min. affari esteri,* Nov. 1891, p. 524.

ciazioni esistenti fuori del territorio nazionale non si possono applicare le leggi del regno. Noi abbiamo già visto come esse abbiano invece uno statuto personale e come la legge d'erezione in ente morale, riguardando in principio gl'interessi privati dell'associazione, possa rientrare nello statuto personale stesso; quindi in tale questione non ha alcuna influenza per noi il regime delle capitolazioni.

Del resto la teoria da noi enunciata è da una parte meno imbarazzante e più conveniente di quella contraria, e dall'altra meno ardita di quanto sembri o almeno più innovatrice in diritto che in fatto.

Se il nostro Stato erigesse in persone giuridiche delle associazioni straniere, queste — come vedemmo — diverrebbero persone giuridiche Italiane e dovrebbero quindi secondo la loro natura rientrare in una data categoria fra quelle esistenti nel regno; quindi sottoporsi per es. alle leggi riguardanti le fabbricerie, se istituto di culto, alla legge sulle opere pie, se istituto di beneficenza ecc. Le proporzioni di un articolo non ci consentono di dilungarci su questo punto; ma per dare un esempio degl'inconvenienti e delle contraddizioni a cui si va incontro mi basta osservare, che in Italia il Governo, che volesse erigere in corpo morale un'istituzione di beneficenza sorta nel Regno per opera di stranieri e da loro amministrata, si troverebbe di fronte all'art. 11 lettera *a*) della legge 17 luglio 1890, che esclude gli stranieri da qualunque istituzione pubblica di beneficenza (1); e ch'io mi sappia non esiste alcuna disposizione legislativa eccezionale per gl'istituti stranieri.

È conveniente il nostro sistema perchè, rispettoso dei diritti degli stranieri, è pienamente conforme a quella comunità di diritto, che è la suprema ispiratrice di tutti gli studi di diritto internazionale; nel mentre che non è per nulla offensivo dei diritti della sovranità territoriale. E invero, se lo Stato non si trova offeso dallo stabilimento nel suo territorio di istituti governativi stranieri, quali p. es. le camere di commercio e le scuole governative (le quali esistono anche fuori dei paesi di capitolazione, per es. ad

(1) V. la critica che giustamente fa l'avv. **Rignano** a questa nuova disposizione dell'ultima nostra legge sulle opere pie, nella *Rivista della beneficenza pubblica.* Gennaio-Febbraio 1891.

Atene) (1) non si capisce perchè dovrebbe trovarsi offeso quando si tratta soltanto di persone giuridiche straniere.

I criteri legislativi ed interpretativi, sia da parte del governo che dei magistrati, sono da noi dei più incerti e confusi. La legge 19 Giugno 1873, che estende alla provincia di Roma le leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, adottò agli art. 23 e 24 delle norme speciali riguardo agli enti stranieri, i quali nel corso di due anni dalla soppressione potevano trasformarsi in nuovi istituti stranieri previa l'approvazione del Governo del Re. Quest'approvazione in fondo riguarda semplicemente lo statuto, come può vedersi dal recente decreto 5 Maggio 1895, col quale l'ex-convento Spagnuolo dei Trinitari calzati in via Condotti in Roma viene trasformato in un collegio sotto il titolo della SS. Trinità per le missioni domenicane Spagnuole nelle Isole Filippine e ne viene approvato lo statuto. Questo dispone, che il collegio è posto sotto il patronato e la protezione della Real Casa di Spagna, la quale nomina il direttore e provvede al regolamento interno, e che l'amministrazione del collegio renderà i suoi conti annuali all'ambasciata di S. M. Cattolica presso il Re d'Italia. Così colla legge 13 Luglio 1877 n. 3942 la Chiesa dei nazionali Greci di Napoli e con R. Decreto 20 Dicembre 1877 la Chiesa Greca di S. Niccolò in Messina vennero autorizzate a reggersi col proprio statuto. Di fatto trovasi nelle stesse condizioni la Comunità dei Greci in Venezia, rispetto alla quale è rimasto lettera morta il reale decreto 14 Luglio 1891, col quale la si voleva assoggettare alle leggi riguardanti le istituzioni pubbliche di beneficenza e le altre opere di culto (2). In condizioni più favorevoli si trova in Venezia stessa la Congregazione dei Monaci Armeni Mechitarristi, che risiede nell'isola di S. Lazzaro e rispetto alla quale la più lata indipendenza fu confermata dal dispaccio 4 Settembre 1866 del ministro degli affari esteri, dalla nota 17 Aprile 1867 della R. Prefettura di Ve-

(1) *Boll. uff. min. affari esteri*, Marzo 1895.

(2) V. l'interessantissimo *Ricorso per la nazione di S. Giorgio dei Greci in Venezia* in punto revoca del R. Decreto 14 Luglio 1891 degli avv. Villa e Castori (est.). Venezia, tip. greca la Fenice 1892. Essendo fuori commercio, io l'ho potuto avere per la cortesia dell'autore, che qui ringrazio vivamente.

nezia e da altri dispacci e note posteriori, in modo che essa non fu mai soggetta all'autorizzazione del governo neppure per l'acquisto di immobili ai sensi della legge 5 Luglio 1850, e del R. decreto 22 Marzo 1866 (1). E se questa condizione, che ha potuto durare tanti anni, anche a noi pare anormale, essa è però sufficiente a mostrare quanto siano esagerati coloro, che nell'indipendenza delle persone morali straniere vedono impegnata la salvezza della patria.

La nostra giurisprudenza, partendo dai soliti principî, ripetuti a sazietà, che il potere sovrano è chiuso entro i limiti del territorio e che la persona morale rappresentando un'idea ed uno scopo, che sono essenzialmente nazionali, cessa d'esistere fuori dei limiti dello Stato, che l'ha creata, non si accorse che lo scopo nazionale può esistere tanto entro quanto fuori dei confini dello Stato, quando all'estero esista un gruppo di connazionali, a cui quello scopo si riferisca. Tuttavia abbiamo dei giudicati abbastanza liberali e fra questi merita sopra tutti menzione la sentenza 14 Aprile 1884 del Tribunale civile di Roma (Legge 1884, II, 701) confermata dalla Corte d'appello di Roma, la quale ammise perfino il principio, che non è necessaria l'autorizzazione governativa al corpo morale estero per l'acquisto di una cappella indispensabile al culto speciale dell'ente.

Concludendo ritorno al punto donde ero partito e cioè che occorre prima l'opera del giureconsulto per render ferma e proficua l'opera del legislatore e del diplomatico. Un solo esempio basterà a confermare la mia asserzione. Il trattato Anglo-giapponese, segnato a Londra il 16 Luglio 1894 e ratificato il 25 Agosto seguente, ed avente per iscopo la soppressione delle capitolazioni al Giappone, ha all'art. 18 la disposizione seguente: « Le gouvernement de S. M. Britannique, en tant qu'il y est interessé, donne son consentement à l'arrangement suivant: Les différents établissements (*Settlements*) étrangers, au Japon, doivent être incorporés dans les communes japonais respectives et faire désormais partie intégrante du système municipal général du Japon. Les autorités japonaises compétentes doivent assurer à leur égard, toutes les obligations municipales et les fonds communs appartenant à des semblables établissements doivent en méme temps être transférés aux dites

(1) *Ricorso* succitato, pag. 39-44.

autorités japonaises » (1). Ecco un articolo che sembra fatto a posta per suscitare un vespaio di questioni! Esso riguarda solo quell'organizzazione degli stranieri, che sopra accennammo, oppure tutti gl'istituti stranieri, come risulterebbe dalle parole? La questione, che ora ha poca importanza, perchè non si sa neppure se il trattato andrà in vigore (essendovi 5 anni di tempo dalla ratifica, se il Giappone un anno prima della scadenza dà il suo gradimento); ma è sufficiente per mostrare come siano incerti e dubbiosi i trattati, quando coloro che li fanno non sono guidati da retti criteri giuridici.

Venezia Luglio 1895.

---

(1) *Revue de droit intern.* 1895, p. 97. **Lepr,** *La nouvelle organisation judiciaire du Japon et ses Traités avec l'Angleterre et les États-Unis tendant à la suppression de la jurisdiction consulaire.*

